Demetrio Priolo

AUTODETERMINAZIONE SOCIALE

SOVRANITA' INDIVIDUALE

l'incontro fra diritto e sociologia

possibilità applicative

Novembre 2021

Prima edizione: Giugno 2016
Seconda edizione: Maggio 2017
Terza edizione ampiamente riveduta, ridotta, aggiornata e corretta

Tutti i diritti sono riservati
Ogni riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autore.

www.demetriopriolo.it

In copertina:
Masaccio – *La Cacciata, particolare*

Ai miei genitori

PRESENTAZIONE

QUANDO, per la prima volta, mi imbattei nella nomenclatura “sovranità individuale” non fu all'università di legge, non fu a una conferenza di diritto, non fu in occasione di un'udienza o di un colloquio informale fra colleghi avvocati. Non fu un professore universitario a parlarmene, non fu un giudice, non fu un avvocato amico di famiglia, non fu il mio dominus. Udii della sovranità intesa in senso individuale negli ambienti misfrequentati della controcultura: correva l'anno 2012, io ero già laureato e in attività; a parlarmene fu una persona qualunque. Perciò inizialmente ne diffidai: in rete c'è tutt'oggi molta confusione sull'argomento, e una buona parte degli utenti grida alla bufala. Non valgono molto le considerazioni per cui gli addetti ai lavori non avrebbero ricevuto una formamentis tale da riconoscere la legittimità della sovranità individuale e di altre procedure estreme. In tema di diritti e libertà civili, un passo falso si può tradurre in una pratica non tollerata o non riconosciuta; occorrono risultati, e per risultati il sottoscritto intende una sentenza di Cassazione, foss'anche la pronuncia di una singola sezione.

Sul punto però, non va taciuto che i corsi universitari di diritto non insegnano proprio tutto il diritto: i programmi selezionano un 60-70% di ogni materia e propongono corsi fondamentali e complementari (ovverosia opzionali). Inoltre, come accade prima di tutto per la storia, le questioni più recenti o non ancora consolidate non vengono trattate negli ambienti scolastici; del

resto, come in ogni società, non si vuole che ai giovani vengano strane idee per la testa.

Mi chiedo se tutto ciò non si ponga in conflitto con i doveri deontologici di giudici e magistrati, posto che il potere giudiziario è altro rispetto al potere politico in virtù del principio democratico, che è principio cardine informatore dello spirito della Costituzione e della Repubblica (cosa pubblica, cosa di tutti). Iniziata la carriera professionale, si tende a specializzarsi nella propria nicchia, e si finisce così per padroneggiare pienamente soltanto la minor parte della mole delle scienze giuridiche, porzione corrispondente in media al 30-40% di tutto il sapere giuridico, ogni categoria di professionisti secondo il proprio ruolo: avvocati, magistrati, forze di polizia, ufficiali giudiziari... Inoltre poi, gli istituti e le pratiche alternative non costituiscono mai strade agevoli, quasi mai molto remunerative. Il giovane professionista non osa intraprenderle o non sa trattarle; analogamente, il giovane medico non sa trattare il caso clinico limite, quello che ci mette un po' a giungere nella vita. E poi, si sa, l'esistenza civile rende paradossalmente cinici, e anche le professioni protette sono rese schiave della spirale del lavoro; alcuni avvocati si mettono “illecitamente” a vendere diritto anziché *metodo giuridico*, e si guardano bene dall'uscire dal giro grosso, impelagandosi in faccende che turbano equilibri consolidati.

Allora la domanda è: da dove nasce la sovranità individuale? Chi ne ha parlato per primo? Io oggi non so dare una risposta. In rete non è certo se sia una terminologia venuta da fuori, risultato di conquiste etico-morali di altre genti, o se sia nata qui, quale rivisitazione di contenuti già presenti nel pensiero di anarchici, indipendentisti, autonomisti o sovranisti. Con tutta probabilità si tratta di un termine giornalistico, oppure uscito dalla tesi di un giovane molto promettente, e poi finito in rete.

La tematica della sovranità individuale si aggancia e si fonde – per infine confondersi – con le varie utopie giuridiche in punto autodeterminazione (dei popoli e dell'individuo), utopie in cui si mostrano i vantaggi dell'affrancamento da regimi in cui il rispetto delle libertà civili sarebbe tale solo sulla carta. Non si citano gli svantaggi, tanto per cambiare (lo farò io in questa sede); non si dice che tali utopie fanno capo molto spesso a comunità indipendenti destinate a coloro che hanno deciso per questioni spirituali di ritirarsi dalla vita civica. Alcuni utenti cercano nella sovranità individuale una via d'uscita da una procedura esecutiva di pignoramento immobiliare poiché hanno malauguratamente ipotecato casa o non hanno assicurato il mutuo. A costoro offro un cinico parere gratuito: punto uno) *pacta sunt servanda* significa che se uno ha firmato un contratto deve onorarlo, mentre la sua controparte non lo ha certo costretto a firmare; punto due) l'ordimento giuridico è una matrix – come si legge nella prima edizione – un macchinario; il soggetto che lo attiva lo fa funzionare, lo mette in moto: se gli sta sotto, l'attore lo porta fino in fondo, mentre soltanto la sua inerzia fa cadere il processo.

La lettura dell'art. 1 della Costituzione italiana evidenzia che la sovranità sul piano individuale è consentita "nei limiti della Repubblica", poiché ogni *cittadino è sovrano.* Decisi così di porre al vaglio del mio giudizio di giurista appassionato di filosofia tutti gli istituti e gli artifici giuridici criticati in rete, e di approfondire le tematiche legate al concetto di autodeterminazione sociale. Circa tre anni dopo, nel 2015, aprii un blog su internet: in quell'anno, per la prima volta, scrissi un articolo divulgativo sulla sovranità individuale. "La via del diritto" si proponeva di prendere per mano l'utente a digiuno di concetti di giurisprudenza ed elementi giuridici e di condurlo passo passo nel cuore dei ragionamenti logico-giuridici tesi ad escludere o salvare le vie consigliate dalle

varie associazioni di sovranisti, indipendentisti e autonomisti, e proponendo gli studi dei padri della filosofia in tema di diritti umani e naturali.

Un anno dopo, nel 2016, fu la volta del libro: l'argomento era denso e pieno di possibilità applicative per il consociato; impossibile definirlo in un blog. Si trattava del mio primo saggio di argomento giuridico, se si vuole escludere la tesi di laurea. Anche perciò esso ha vissuto fin dalla prima stesura non poche peripezie, tralasciando la particolarità e la delicatezza dei contenuti... L'altisonante titolo *Apocalisse della Matrix Giuridica* fu sostituito nella seconda stesura, terminata l'anno seguente (2017) con un più moderato ma provocatorio *Vuoi davvero questa Minestra*, mentre la mia indagine proseguiva e si specificava, alla ricerca di giustificazioni sempre maggiori alle tesi che sostenevo. Col passare degli anni, cresceva in me l'idea che la sovranità individuale meritasse analisi più profonde, mentre tutta la parte storica e spirituale andava rivista, e intere pagine rimosse.

Nel corso dei miei studi, compresi definitivamente che l'esercizio della sovranità individuale lasciava intendere molto altro, prima e dietro tutto ciò: la strada per l'esercizio della SI passava attraverso una profonda presa di coscienza in diversi ambiti: giuridico, politico, economico, sociale, culturale, spirituale, perfino biologico... sopratutto, in fondo al vaso di Pandora, al termine dell'arcobaleno, si celava la sfinge dei dubbi sulla natura umana e sulle umane possibilità. Dunque, la scoperta della SI è soltanto l'inizio di un percorso di autodeterminazione, di evoluzione etica. L'indagine lasciava il regno del giuridico per calarsi nella filosofia e nella psicologia, nell'arte e nella storia, per giungere infine al linguaggio, vero motore dell'evoluzione umana. Iniziai a scrivere anche dell'altro. *Di* altro. Altre scienze umane. Al termine della prima parte di un saggio su tali argomenti – edito nel

2019 – ho ripreso a dedicarmi principalmente alla giurisprudenza, ed ho rimesso le mani al libro sulla SI, che oggi riconsegno ai miei sostenitori e compagni pionieri virtuali, con un nuovo titolo dal tratto tecnico: *Sovranità Individuale e Autodeterminazione Sociale.*

Nel paradigma della democrazia diretta, i consociati "fanno a meno" dei rappresentati politici. Nella sovranità individuale il consociato agisce direttamente, rifiutando per sé il potere governativo di direzione politica; epperò il sovrano individuale non può rifiutare l'autorità della legge. Nessun uomo è al di sopra della legge. Soltanto gli dei semi-divini delle antiche civiltà o il sovrano assoluto delle teorizzazioni di Hobbes.

Demetrio Priolo
Novembre 2021

Nota alle precedenti stesure

Apocalisse della Matrix Giuridica, Vuoi davvero questa minestra? non hanno mai conosciuto il mercato dell'editoria; non hanno mai avuto pubblicazione ufficiale, e non si può neppure dire che io li abbia effettivamente autopubblicati. Ne ho trasmesso in visione alcune copie in formato informatico ad amici e conoscenti, operatori del settore della controcultura e ricercatori indipendenti, i quali hanno trovato i miei studi così avvincenti e appassionanti, a tratti utopici e spregiudicati, da arrischiarsi a proporli ad amici e ad esponenti del settore e dal divulgarli a loro volta, nonostante le mie raccomandazioni e i miei divieti. “Purtroppo” la fortuna degli articoli del mio blog *La via del diritto* ha esteso il fenomeno a macchia d'olio e codeste versioni beta1 e beta2 hanno girato per parecchio tempo nei vai gruppi indipendenti e sui social.

Così, nel giro di qualche anno, dopo aver saputo che una versione alterata dell'opera era finita in alcuni blog e siti di genere, ho provveduto a chiedere la rimozione del testo, impegnandomi a mettere a disposizione un'opera definitiva riveduta e corretta sull'argomento non appena terminata. Sia come sia, per mero scrupolo professionale, al solo scopo di meglio tutelare me, i miei cari, i miei amici, conoscenti, collaboratori e sostenitori, nonché l'associazione culturale Jacques Lacan, intendo precisare quanto segue. Né *Apocalisse* né *Questa minestra* sono stati mai messi in commercio, mai pubblicati, mai proposti o accettati da un editore; il sottoscritto non ha dunque mai chiesto o guadagnato un solo

euro da codeste opere.

In relazione alle versioni un tempo presenti in rete od ancora eventualmente circolanti, aggiungo che si tratta di bozze, di versioni prive di protezioni commerciali e segni di riconoscimento, i cui contenuti potrebbero essere stati alterati; in ogni caso, si tratta di versioni destinate e rilasciate per uso privato ad individui selezionati o per motivi di analisi, commento e studio.

In particolare, le precedenti stesure presentavano anche contenuti extragiuridici, che oggi ho ulteriormente approfondito e che nella versione ufficiale odierna sono stati in gran parte eliminati. Qualora vi giungesse notizia di versioni non conformi presenti in rete, vi prego di avvisarmi affinché io possa proporre la presente versione riveduta, aggiornata, corretta e ridotta; resa più accattivante ed efficace dopo un lungo lavoro di revisione e limatura, purtroppo incostante e discontinuo, poiché proceduto assieme ad altri: le mie attività professionali quotidiane di intermediario assicurativo e consulente legale, la mia attività di scritture, poiché nel mentre ho terminato un altro libro.

Oggi, *Sovranità Indivividuale e Autodeterminazione Sociale* è un'opera completa e sintetica, semplice e chiara; onesta, utile per tutti e comprensibile anche agli individui a digiuno di cultura giuridica. Un'opera pratica, che illustra diverse tematiche del mondo giuridico ma anche del mondo umano: sociali, spirituali, economiche. Un'opera introduttiva ad un percorso di formazione giuridica o di presa di coscienza interiore. L'opera ideale per l'individuo sovrano, il soggetto consapevole, colui che vuole proseguire la strada dell'evoluzione etica e acquisire maggior forza morale; che vuole autodeterminarsi, smettere di essere condotto e iniziare a condurre lui la vita.

SOMMARIO

SEZIONE PRIMA. ESSERE UMANO E DIRITTO

1 Sovranità e Autodeterminazione

Autodeterminazione sociale. Teoria
Autodeterminazione e sovranità individuale
In cosa consiste la sovranità individuale

2 Diritto Naturale

Un corpus di leggi non scritte
Diritti naturali. Definizione
Diritti naturali. Riconoscimento

3 Diritto Positivo

Le fonti del diritto
Diritto oggettivo
I diritti soggettivi

4 Norma giuridica

Caratteri: generalità e astrattezza
Struttura e forma
Funzioni e limiti della norma

5 Diritto e Sociologia

La percezione del diritto
Cos'è il diritto
L'osservanza spontanea

PARTE SECONDA. VERSO IL DIRITTO

6 Diritto, Linguistica, Psicologia

Il diritto come linguaggio: vitam instituere
Persona e personalità
Tecnica giuridica: fictio iuris

7 Nosce te ipsum

La filosofia dell'inconscio
Istinto e ragione
Tarzan e il buon selvaggio

8 Dal bisogno al diritto

Bisogni primari e secondari
L'equilibrio di Nash
Il gioco del diritto

9 Essere umano e diritto

Norma e diritto
La nozione di sistema giuridico
Comportamenti concludenti

10 Economia e diritto

Modelli economici
Domanda e offerta di beni
Tipologie di beni: la moneta

Considerazioni finali

SEZIONE PRIMA

ESSERE UMANO
E
DIRITTO

“L'essere umano nasce libero,
ma è ovunque in catene”
(Jacques Rousseau)

Sovranità e Autodeterminazione

LA sovranità indica la condizione di ciò che è superiore; *in diritto è un potere originario e indipendente da ogni altro potere.* Il sovrano (l'individuo sovrano) è colui che non accetta e non riconosce, non asseconda o rispetta, un potere superiore al suo. Frasi che potrebbero lasciar intendere che sovrano in un apparato politico possa essere un solo individuo: se uno comanda, gli altri saranno di conseguenza i sudditi, coloro che sottostanno al potere di uno. Ci si dimentica, però, delle oligarchie e dei governi aristocratici. La sovranità può appartenere anche ad uno stato, ossia ad una organizzazione geopolitica composta da un agglomerato di individui. In diritto internazionale ad esempio si distingue fra sovranità esterna ed interna di uno stato, a indicare con la prima la posizione di indipendenza di uno stato nel panorama internazionale (la sua *parità giuridica* rispetto ad altri stati), con la seconda la sovranità che lo stato riconosce a sé stesso; invece la sovranità personale è l'imperio che lo stato possiede sul singolo cittadino.

Lo stato italiano possiede sin dal '48 la forma giuridica di repubblica democratica parlamentare. Quando all'art. 1 della Costituzione si legge che la sovranità appartiene al popolo, si intende che il popolo riconosce sé stesso quale sovrano, non accettando poteri superiori a quelli propri degli stessi cittadini, che sono eguali davanti alla legge. Ciò è possibile in quanto in effetti *ogni cittadino è sovrano*. Dunque un esercizio individuale della

sovranità non cozza affatto con le garanzie costituzionali, laddove contenuto nei limiti della Repubblica. Una importante conseguenza logica: il cittadino sovrano negli stati di diritto possiede un diritto di sovranità interna sul proprio corpo e la propria psiche, e un diritto di sovranità esterna, in base a cui la sua dignità e la sua libertà morale devono essere rispettate.

Sia chiaro un punto: l'esercizio integrale ed attivo della sovranità individuale non è per tutti e non è cosa semplice come in effetti si potrebbe pensare. Una piena autodeterminazione civico-sociale, secondo i dettami dell'omonima teoria di Deci e Ryan del 1985, presuppone un certo grado di maturità e conoscenza, prima di tutto delle fonti del diritto. In effetti, dal momento in cui Tizio si ritiene pronto per agire in piena autonomia negoziale, non è detto che egli debba rinunciare alla consulenza e all'assistenza di terzi; anzi: nelle questioni più delicate è sempre meglio affidarsi ad un vero esperto. D'altra parte, la competenza è richiesta anche negli atti più elementari, dunque non ci si può esimere dallo studio del diritto. Ma certamente, si tende a delegare a terzi un dato ambito della nostra esistenza – es. l'ambito legale – quando non si è sicuri di riuscire a gestirlo adeguatamente in proprio, oppure quando, altrettanto saggiamente, si decide di non affrontare in prima persona questioni che ci coinvolgono troppo, al fine di con comprometterne l'esito.

1.1 Autodeterminazione sociale. Teoria

Antefatto. La discussa cessione della sovranità monetaria è stato solo l'ultimo di una serie di cambiamenti potici che hanno minato gravemente la fiducia del popolo nelle istituzioni, quali: l'adesione a un sistema economico internazionale a crescita esponenziale basato sulla produzione continua; le privatizzazioni selvagge; le tassazioni illegittime o esagerate; gli scandali governativi; l'estrema lentezza della giustizia; il numero spropositato di leggi e regolamenti**;** la disoccupazione; le condizioni del lavoratore subordinato; gli obblighi vaccinali; la gestione del patrimonio culturale italiano; il livello di inquinamento di alcune città; la gestione del demanio pubblico, delle oasi naturali; l'eccessivo degrado di alcune zone urbane, il dissesto idrogeologico, gli eco-mostri; la criminalità diffusa. Più un'ultima cosa in particolare, decisamente imbarazzante ed inadeguata: il grado di istruzione, addestramento alla vita ed educazione fornito nelle scuole pubbliche e private, nel senso più ampio possibile intese: scuole primarie e secondarie, inferiori e superiori; scuole per la guida di autoveicoli a motore, scuole per l'animo e lo spirito, scuole di formazione professionale. La scuola dell'obbligo in particolare ha subito cali di prestazione imbarazzanti negli ultimi decenni, e le disposizioni anti Covid le hanno inferto un nuovo, durissimo colpo; tanto che molti genitori sono da tempo corsi ai ripari adottando soluzioni di supporto o alternative.

*Teoria sociale***.** Ogni causa ha un effetto, e la nazione italiana è un ecosistema geopolitico in cui l'osservanza a un dato sistema di regole pratiche genera nel tempo delle risposte, degli sfoghi, dei movimenti in controtendenza. Di certo, quando le istituzioni non

convincono più, quando non fanno più sentir sicuri, la risposta di sopravvivenza è quella di capire che ci si deve arrangiare, che questa carenza di bisogni ritenuti primari va colmata in proprio. *Cose arcinote* negli ambienti accademici e nei salotti di psicologia in cui i consiglieri dei nostri governanti decidono le sorti del paese. *Autodeterminazione* è termine che appartiene oggi a vari ambiti, come accade a molti termini della lingua italiana. Ciò, complice il nugolo di possibilità informative delle banche dati virtuali, e complice il poco controllo e i pochi scrupoli a pubblicare castronerie, ha generato molta confusione negli ambienti della controcultura, in particolare in ambito giuridico; ma ha generato anche un movimento di individui divenuti pienamente consapevoli della loro condizione di sovrani.

La teoria dell'autodeterminazione è una teoria sociale elaborata dagli psicologi Deci e Ryan nel 1985: afferma che il benessere di un individuo è il risultato della soddisfazione di tre bisogni psicologici di base: autonomia; competenza; relazioni. La crisi della religione ha introdotto il buddismo e le pratiche yogiche anche in Italia; la crisi del sistema sanitario ha introdotto il ricorso a terapie alternative e alla medicina orientale e ha riportato in auge l'erboristeria. Le crisi politiche conducono alla creazione di gruppi indipendenti e alla scoperta delle autonomie locali, oppure all'individualismo e all'internazionalità. Se la teoria è fondata, si intravvede già dove intende procedere la società, che si tira dietro il mercato... e il diritto.

1.2 Autodeterminazione e sovranità individuale

A detta di molti – entro e fuori gli ambiti accademici – uno dei prodotti della teoria dell'autodeterminazione sociale è il risveglio delle coscienze giuridiche, e la maggiore attenzione concessa al diritto – ritrovato nella sua accezione di strumento e linguaggio - che può tornare ad essere amico e soccorritore dell'essere umano, e sottratto al monopolio statale. Il diritto, infatti, non è arte che appartiene solo agli addetti ai lavori, e la cultura giuridica è cosa importante. Del resto, alcuni eventi sociopolitici di fine secolo hanno dimostrato che la progressiva perdita della fiducia nelle istituzioni giudiziarie ha prodotto una spinta autonoma verso lo studio e l'approfondimento degli strumenti giuridici. Così oggi vi sono nuovi modi di informarsi, nuovi movimenti culturali, e la controcultura ha coniato o ripescato termini e neologismi a metà fra il giornalistico e il giuridico; termini dunque sociologici, termini politici. Sovranità individuale.

La riflessione su tale ...istituto (?) può procedere dal **principio di autodeterminazione dei popoli**, che in ambito internazionalistico sancisce il diritto di un popolo che si riconosce come tale di autodeterminarsi, di darsi una veste giuridico-politica: una forma di governo, una costituzione, ecc. Ogni popolo ha diritto a divenire dunque stato, ordinamento politico e giuridico autonomo e sovrano, all'interno, verso i cittadini; all'esterno, verso la comunità degli stati, che si pongo in situazione di parità.

Com'è in alto, così è in basso; nel piccolo si propone il grande, e ogni microcosmo possiede un macrocosmo di riferimento, e così e anche in ambito sociale e individuale. Nel diritto interno vige un *criterio negoziale individuale*; un principio informatore del codice

civile: il cosiddetto principio-criterio di autonomia negoziale o **autonomia privata** o autodeterminazione, in base a cui il cittadino comune può gestire in autonomia i propri affari commerciali e patrimoniali e uniformarsi autonomamente, ed applicare, le prassi trasformate in leggi statali. Senza bisogno del controllo, la supervisione, l'assistenza delle istituzioni, che si limitano a imporre al più obblighi di registrazione o autorizzativi.

La questione della sovranità individuale nasce anche da qui sul piano conscio, ma è questione già preminente nel profondo. I**n Italia *ogni singolo cittadino è sovrano*. Dunque la sovranità è potere originario e autonomo che può essere legittimamente esercitato anche individualmente.** Sovranità è il potere di comandare, di guidare, di determinare le sorti dell'oggetto di tale potere: il territorio italiano, la sfera di autodeterminazione personale di ciascuno.

La SI può essere esercitata in ogni ambito: sul piano politico, un semplice atto negativo-omissivo tipico della sovranità individuale è l'annullamento della scheda elettorale, che attesta che il soggetto rifiuta o non ha fiducia nel sistema democratico rappresentativo. L'annullamento della scheda è anzitutto atto di democrazia diretta, come lo sono gli scioperi, le manifestazioni di protesta politica, ecc. Sul piano politico, la SI è una sorta di democrazia diretta individuale.

1.3 In cosa consiste la sovranità individuale

Sovranità individuale è un modo di informarsi, fare politica, essere nella comunità; è un modo di attivarsi, è un attivarsi, è una presa di coscienza, è la decisione di smettere di essere condotti dai programmi omologati del governo, pensati e per tutti e precotti – specie se malfunzionanti o arretrati – e iniziare a condurre noi stessi in piena autonomia la vita sociale, con al fianco lo strumento del diritto e di tutte le competenze che acquisiamo, un tempo lumicino, ora fiaccola inesauribile che illumina la notte dell'anima.

Non è rifiutare di osservare il diritto. Anzi, è accoglierlo. E' comprendere che nessuno è al di sopra della legge e che le regole sono utili e necessarie per la vita e il mantenimento dell'equilibrio in ogni ambito dell'esistenza, reale o astratto che sia, a partire dalla fisica e dalla biologia. L'essere umano sovrano consapevole comprende e accoglie in autonomia i ritmi e i bisogni della sua natura umana, che è sia istintuale sia mentale, sia emozionale sia progettuale; egli è (divenuto) "padrone del suo inferno" e riesce a scacciare in autonomia in suoi demoni spirituali in molti ambiti della sua esistenza interiore, intima, ed esteriore, sociale. In modo particolare, egli, alla maniera di certi monaci, svolge pratiche di rilassamento e pratica l'autogiudizio. Non ha la pretesa di essere infallibile, ma è attento, esperto, competente, responsabile.

Sovranità individuale significa vivere in primo piano la vita sociale, e in autonomia. Vuol dire essere attivi, e non esser paghi di lasciarsi trasportare dalla corrente dei viaggi e delle destinazioni note e omologate. La cosiddetta coscienza sociale è traguardo di coloro che hanno compreso di esser parte di un tutto e hanno deciso di contribuire per la conservazione e la fioritura di questo

tutto, e lo fanno esprimendo pienamente se stessi nel rispetto delle libertà civile altrui, e così divengono a propria volta modelli per coloro che un giorno sentiranno la vocazione interiore di compiere uguale passo, uguale scelta consapevole. Gli gnostici erano soliti dividere gli uomini in tre categorie: *ilici*, coloro che pensano solo a soddisfare la fame dei sensi e del corpo; gli *psichici*, coloro che avvertono la spiritualità e la profondità dell'inconscio e della natura, e anelano nella comprensione delle cose; infine gli *pneumatici*, che hanno compreso dove sono e cosa sono e quale sia il loro ruolo nel gruppo sociale. In nesso con la piramide di Maslow o quella più recente ed elaborata proposta da Baine circa la gerarchia dei bisogni sociali dell'essere umano, si sviluppano diversi scenari interessanti.

Diritto Naturale

L'uomo a digiuno di cultura giuridica possiede comunque alcuni concetti basilari di giurisprudenza, quali ad esempio i concetti di territorialità e di *difesa* del territorio *acquisito*. Del resto, la seconda motivazione sociale, il secondo bisogno che spinge all'unione delle genti in comunità, è stato dichiarato ottenere una condizione di sicurezza generale, di uscire dal bellum omnia contra omnes che è la catena alimentare della legge di natura. Di uscire da una situazione di "guerra perenne", secondo la visione di alcuni filosofi giusnaturalisti, *impropriamente* – allora – definita *Stato* di natura: un luogo ideale in cui sono stanziati i gruppi umani prima del patto sociale. Un mondo senza regole, in quanto il termine stato, in qualunque accezione inteso, non è riferito a ordinamento giuridico o sistema di regole; stato deriva da stasi, e circoscrive una condizione persistente, stabilita, ferma.

Certamente, una buona domanda, di quelle che sarebbe giusto porsi ogni tanto, è la seguente: la società umana può (concedersi di) fare a meno del diritto e delle leggi? Cosa succederebbe in un mondo senza il diritto, senza leggi, senza il rispetto delle leggi e dei diritti altrui? Sarebbe una società allo sfacelo, dominata dalla guerra e dallo sciacallaggio, o sarebbe il paradiso terrestre idealizzato dalla cultura new age? E cosa succederebbe se invece, le regole semplicemente cambiassero?

Cosa succede in profondità nella società quando *cambia* una legge?

2.1 Un corpus di leggi non scritte

L'idea di ordine, di regola, di tempo che scorre, ritmi scanditi e cicli climatici ripetuti, viene all'uomo dalla natura**.** Anche perciò i giuristi romani erano concordi nell'affermare che **la natura è produttrice, è fonte di diritto.** L'antichità aveva già compiuto il passo di riconoscere il **diritto naturale** quale corpus di leggi non scritte, e nemmeno orali, massime silenziose, insegnamenti agghiaccianti sul valore e sul senso della vita, e sul confine fra essa e la morteI. giusnaturalisti moderni, con in testa De Groot, rifondano la scuola del diritto naturale e la incentrano sulla figura del soggetto di diritto naturale e sui **diritti naturali**, sulle facoltà giuridiche riconosciute all'uomo per natura, proseguendo una riflessione più generale, intrapresa un paio di secoli prima dalla letteratura e dall'arte sull'homo faber. Un lavoro importante, che pone le basi per la rivoluzione francese.

I teorici del diritto naturale sostengono che i diritti naturali sono innati, cioè posseduti dall'individuo *in ragione della sua stessa natura*, che gli appartengono sin dalla sua nascita (o dal momento del concepimento, secondo vedute più moderne). Ammettere ciò equivale prima di tutto ad ammettere che **non ogni diritto è acquisito.** Oggi una frase del genere appare alquanto scontata; anzi: guai a dire che non vi sono diritti innati! Ma si capisce che ai tempi dell'antica Grecia i costumi erano diversi. Di norma in antichità particolari diritti e privilegi di nascita erano conosciuti solo presso il clero e la nobiltà.

E' vera anche la proposizione contraria: *(tutti) i diritti innati sono diritti naturali.* Confrontando tali assunti in nesso con la schiavitù e lo ius gentium, che regolava la condizione dello

straniero, si capisce come sia stats l'evoluzione morale ed etico-sociale ad aumentare il novero dei diritti innati a disposizione del cittadino, e con essi il novero di t benessere del singolo in uno stato sia legato al numero di facoltà/titoli giuridici utti i diritti soggettivi, quasi che il (pendenti) in capo alla sua persona. In fondo, la qualità di un mazzo dipende dalle carte.

In tema di persona, **personalità** e *natura umana*, sin dall'antichità ne viene riconosciuta – e a volte sottaciuta – l'ambivalenza o la duplicità: una metà umana, mentale o apollinea; una metà animale, istintiva o dionisiaca. Di qui anche, le tragiche conclusioni politiche di un Hobbes sullo stato assoluto ideale, un luogo geopolitico costellato di reticolati giuridici virtuali in cui ognuno può essere abbastanza sicuro di non venir accoltellato nel sonno. Di qui forse anche certe risoluzioni governative, tratte sulla scorta di pagine e pagine di analisi psicosociali su come evitare i cancri civili citati da Froom.

2.2 Diritti naturali. Definizione

I diritti soggettivi naturali sono facoltà e interessi ritenuti innati nell'individuo e gli appartengono sin dal concepimento in ragione della sua natura. Questa loro peculiare caratteristica li ha resi una categoria a lungo discussa in dottrina, sia in nesso con la teorizzazione dei diritti inviolabili dell'uomo sia a causa del dibattito mai risolto su quale debba essere in definitiva la natura umana. La nomenclatura diritto naturale può apparire insolita di fronte a una natura concepita come catena alimentare, dove l'unica legge certa è la paradossale legge del più forte (non sempre valida). D'altro canto si tratta di istituti la cui teorizzazione è inevitabile per la critica giuridica, giunti a un certo punto dell'evoluzione sociale. Natura infatti è anche abitudine, ciclo temporale, riposo, è vivere secondo natura, è bona consuetudo, è non uccidere senza motivo. Natura è maestra, è madre; è habitat, è territorio. Natura è fonte di diritto. Non più ambiente prettamente ostile, ma anche luogo paradisiaco, di pace e quiete, luogo di bellezza, fonte di ispirazione mistica, di ristoro e cura, luogo da preservare e proteggere. La legge di natura non è più identificata nella semplice espressione di legge del più forte, o nella catena alimentare. Questa è una visione primitiva, un livello superficiale di percezione del diritto naturale. Ampliando lo spettro percettivo, il diritto naturale diviene un corpus di massime che prescrivono attitudini e comportamenti sussunti dall'osservazione e dalla ripetizione di ciò che è per natura.

La parola diritto – in ambito giuridico – viene usata in tre modi: per identificare una facoltà o un interesse giuridicamente protetto posto in capo a un individuo (e si parla di diritto in senso

soggettivo); per indicare un insieme organizzato di norme (diritto oggettivo); per descrivere l'arte, la materia, la scienza logico-linguistica di aggiustare le cose, di farle andar diritte. Nel sentire comune diritto è parola più spesso associata alla facoltà legale di tutelare pacificamente un interesse, in opposizione a potere, inteso quale forza maggiore assolutizzata e prevaricatrice. A ben guardare, però, anche il diritto è un potere, e non soltanto nel senso tenue di facoltà: il diritto di ottenere una condanna penale può decidere della libertà di un essere umano, per un verso; per l'altro, un diritto di proprietà su una cosa inibisce un'intera comunità di soggetti dall'interagirvi; nel più drastico dei casi, una nuova legge può mettere definitivamente in ginocchio un settore economico già in crisi.

Un diritto naturale soggettivo non soltanto si pone quale facoltà congenita nell'umano, esso è un interesse naturale, primordiale, che precede lo stato e le società stabili: un diritto naturale è chiaramente osservabile in natura e immediatamente percepibile come effettivamente sussistente; perciò, ogni creatura senziente è tendenzialmente portata ad assoggettarvisi, ad invocarlo e a testimoniarne la valenza – anche soltanto inconsciamente o istintivamente (ciò è massimamente vero per la legge del più forte).

2.3 Diritti naturali. Riconoscimento

Sociologia, psicologia ed economia distinguono fra bisogni primari e secondari, manifesti e latenti. Il diritto tutela tali bisogni, e li chiama diritti soggettivi, laddove riconosciuti, distinguendo fra diritti indisponibili e disponibili, reali e relativi. I diritti indisponibili sono quelli garantiti costituzionalmente, sono i diritti inviolabili dell'uomo descritti nelle carte internazionali a tutela dei diritti dell'uomo e del cittadino; sono i famigerati diritti umani. I bisogni primari sono universali, uguali per ogni cultura, e variano solo per intensità a seconda della latitudine; i bisogni secondari cambiano di cultura in cultura. I diritti-interessi inviolabili e indisponibili sono universali, e rispecchiano pienamente i bisogni primari che sono chiamati a tutelare, *a proteggere*, come un involucro. I diritti inviolabili costituiscono la trasposizione sul piano logico-giuridico di ciò che è nella realtà sociale: se Tizio farà di tutto per soddisfare un bisogno primario, farà di tutto per far valere un suo diritto indisponibile. Dunque *il riconoscimento di un diritto inviolabile – la decisione che un dato diritto debba ricevere tutela costituzionale – è una* ***constatazione*** che il popolo italiano ha conferito al relativo bisogno-*bene* tutelato rango di bisogno primario.

La soddisfazione del bisogno deve essere legittima, ovviamente, e non deve recare nocumento a terzi. Non ogni bisogno ottiene sfogo nel mondo civilizzato, dove non è giustificata la vendetta, sostituita dalla riparazione, dunque dalla giustizia, per così impropriamente dire. In natura non esiste vendetta, poiché tutto avviene in conseguenza del gioco crudele della catena alimentare: si uccide solo per soddisfare un bisogno primario irrinunciabile (per non morire di fame). Lo sguardo dell'uomo

verso la natura è lo sguardo di una società *in* costumi verso un panorama selvaggio, ma non privo di regole, dove tutto procede esattamente come dev'essere.

La natura è un ecosistema perfetto, suggerisce la scienza: affatto sregolato, bensì basato sulle conseguenze fattuali di fenomeni atmosferici verso agglomerati di creature animali e vegetali; affatto crudele, ma giusto ed equilibrato: nessun animale uccide arbitrariamente membri della propria specie, né tende a praticare il cannibalismo. Del resto i sistemi di regole del mondo umano imitano i sistemi naturali; anche l'arte imita la natura; il diritto è un'arte, la giustizia terrena imperfetta. E tali cose sono imperfette, in quanto esse creazioni indirette, secondarie, creazioni di creazioni. Il diritto, come le scienze, interviene *dopo* ad analizzare un evento che si è verificato: non può essere perfetto, poiché perfetto è soltanto l'evento, il momento della sua verificazione. Gli studi e le misurazioni della fisica sono approssimazioni e calcoli mediani descrittivi di fenomeni di natura; sono dunque operazioni essenzialmente descrittive; va da sé che ogni linguaggio è una descrizione simbolica di qualcosa, non già tutto quel qualcosa.

Il diritto è l'arte di aggiustare le cose, per quanto possibile, in ciò esso è approssimativo per antonomasia. Il simbolo del diritto è la bilancia, a significare che in una controversia l'arbitro è chiamato a compiere un bilanciamento di interessi, una compensazione per un evento dannoso che è stato oppure una valutazione su un evento positivo che sarà. Il diritto è il linguaggio della società civile e ne descrive lo spirito, prescrivendo le condotte lecite e vietandone altre; non può impedire il compimento di un crimine; può scoraggiarlo o tentare di prevenirlo. Il diritto è una voce, non una pistola puntata. Più in generale, *il diritto segue l'evoluzione culturale ed evolve dopo la*

società, dunque una nuova legge entra in vigore dopo che la comunità ha avuto tempo e modo di relazionarsi con l'evento o l'oggetto che ha imposto una riforma. Esempio: una legge che vieta l'uso di un dato farmaco o che regola il traffico telefonico via telefoni cellulari non può essere emanata prima che tale farmaco o i telefonini siano entrati in commercio; allo stesso modo per cui un vaccino o un anti-virus per calcolatori elettronici non possono essere prodotti senza che sia apparso il relativo virus. Non avrebbero motivo di esistere.

Le leggi giuridiche sono frutto di convenzioni umane, seguono la società e tendono a ricalcarne gli usi e i valori. Per tale motivo una parte della dottrina giuridica – più vicina al sentire comune – ha sostenuto che il diritto sia una teorizzazione tipicamente umana, un'invenzione artificiale e non già una scoperta, osteggiando quelli che sostengono l'esistenza di diritti soggettivi innati nell'individuo. Sotto altro aspetto, culture umane più primitive tendono a deificare alcuni loro simili, i quali solo avrebbero diritti di nascita riconosciuti, e si hanno così il diritto divino dei re e le caste nobiliari, le quali promuovono un messaggio in controtendenza con i diritti naturali. Negli assetti geopolitici più evoluti, tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge e godono di diritti soggettivi indisponibili e inviolabili sin dalla nascita; tali diritti conferiscono loro privilegi simili per qualità a quegli della nobiltà, che dispone ivi di uno status meno elevato, mentre nel medioevo la gente comune non aveva neanche il diritto di possedere un pezzo di terra.

Emerge un'importante considerazione di fondo: oggi i diritti soggettivi naturali sono dichiaratamente riconosciuti quale categoria giuridica di diritto naturale. Essi corrispondono in buona sostanza a tutti quei diritti assoluti e inviolabili descritti nelle dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo che gli sono

riconosciuti propri sin dal concepimento, cioè che sono considerati innati. Corrispondono al corredo dei diritti umani che le associazioni e le fondazioni umanitarie e culturali si battono per far valere dalla notte dei tempi, di cui rinveniamo una proto-manifestazione moderna nella Magna Charta Libertatum del 1215. La costituzione della Repubblica Italiana li contempla e li tutela, in particolare nei primi 12 articoli, espressione di 12 principi costituzionali: questi primi 12 articoli non possono essere oggetto di riforma; sono immutabili. I diritti soggettivi naturali sono dunque individuabili per semplice ragionamento logico e buon senso; essi sono: il diritto alla vita (alla sopravvivenza), alla salute, all'incolumità e all'integrità psicofisica, il diritto alla conservazione e prosecuzione della specie e all'appartenenza (alla famiglia), il diritto al territorio, alla dignità, all'espressione di sé (al lavoro) e alla riservatezza, il diritto alla libertà, all'uguaglianza e alla socialità, alla crescita morale e al benessere psicofisico (all'evoluzione).

Diritto Positivo

Contrapposto al diritto naturale – che abbiamo detto essere un corpus spontaneo silenzioso, un humus giuridico proprio di madre Natura – è il diritto positivo, ossia il diritto comunemente noto, cioè *tutto il diritto frutto di convenzioni umane:* un diritto essenzialmente scritto, fatto di leggi, formule, procedure, comunque vivente e vigente. Il diritto naturale consiste nelle leggi e nei principi non scritti, ritenuti conoscibili, riconoscibili e infine acquisibili in e per natura. In altre parole, **il diritto naturale è la summa di tutte le leggi o, se preferite, per precisione, le regole giuridiche apprese dall'essere umano attraverso l'esperienza fornita da ciò che è per natura sia in senso biologico sia in senso sociale, cioè comportamentale e fenomenico.** Stando così le cose, il precetto base del diritto naturale, la norma zero, per rubare una definizione ai giuristi normativisti, è la legge del più forte, espressa nel semplice ma terribile motto del pesce grande mangia pesce piccolo. Ma fanno parte del diritto naturale anche tutte le regole non scritte provenienti da riti, usi e costumi propri dell'essere umano in quanto specie, *originari*; appartenenti, propri, esclusivi del regno animale-umano.

Invece, il diritto positivo è ciò che di giuridico l'umanità sociale produce oltre e fuori ciò che è per natura, ciò che è tale in forza di questioni biologiche e meramente sociali: il diritto posivito è un diritto di natura convenzionale, sia costitutivo-creativo di norme di condotta sia conservativo dello status quo di una

comunità sia innovativo rispetto a sé stesso, in risposta alle esigenze della comunità. Le fonti di diritto ufficiali sono fonti di diritto positivo, con un'eccezione e mezza, a detta di una parte della dottrina. La mezza eccezione potrebbe riguardare molti principi costituzionali, che sono la trasposizione di diritti soggettivi universalmente riconosciuti, innati e non; essi sono i diritti inviolabili e i diritti umani. Tratti decisivi di tali diritti: essi sono imprescrittibili, indisponibili ed irrinunciabili.

Consuetudine e diritto naturale. Si discute in dottrina se gli usi (mores) normativi, meglio noti col nome di consuetudini, siano da considerarsi fonti di diritto positivo o fonti di diritto naturale. La consuetudine è un comportamento ritenuto doveroso, tenuto per un lungo periodo di tempo (40-50 anni in media) da un certo gruppo sociale, che diviene fonte in quanto traduce-produce una pratica abituale in norma di condotta non scritta. Gli usi normativi sono in larga parte i discendenti dei riti ancestrali della tradizione popolare; in quanto tali, essi sono la prima vera fonte di espressione giuridica, considerando che il diritto è esigenza popolare, è esigenza che proviene dal basso. Inoltre, i riti tribali, i riti delle protosocietà imitavano e personalizzavano i riti propri di specie di creature animali: nascita, maturità, ingresso nel gruppo, caccia, accoppiamento, filiazione, allontanamento dal gruppo, morte.

Dobbiamo dunque concluderne che le prime fonti di diritto in senso cronologico e ontologico sono fonti di diritto naturale?

3.1 Le fonti del diritto

Si definisce fonte in diritto ogni atto o fatto del mondo umano che è capace di generare, di produrre diritto; fonte normativa è tutto ciò da cui il diritto sgorga. Fonte è anche termine giornalistico: la fonte di una soffiata, di un'informazione, da chi o da dove proviene. Le fonti del diritto, e quindi le leggi, sono ordinate gerarchicamente. Vi sono dei criteri cardine per i mondi, e quelli astratti non fanno eccezione. In diritto i criteri cardine sono detti preleggi o disposizioni sulla legge in generale, e il primo di questi riguarda la gerarchia delle fonti (criterio di gerarchia). Un altro criterio regola i rapporti fra la legge e il tempo e la successione delle leggi nel tempo, postulando che una legge può disporre solo per l'avvenire (criterio di irretroattività). Un altro già visto è il principio-criterio della tassatività della legge penale. L'operatività sinergica di questi e altri principi e criteri consente all'impalcatura giuridica (al diritto sostanziale-oggettivo) di essere ordinata logicamente, e dunque di poter sussistere ed essere vigente.

Al primo posto nella gerarchia delle fonti del diritto di uno stato è la Carta costituzionale dello stato stesso, che contiene le garanzie e i principi fondamentali irrinunciabili e irriformabili, irremovibili, su cui si basa lo spirito nazionalista del popolo. Nessun'altra fonte, interna o esterna, può essere superiore alla Costituzione per questioni di logica e sovranità. Se una norma internazionale o comunitaria fosse aprioristicamente in grado di autogenerare il suo recepimento presso l'ordinamento di un singolo stato, verrebbe compromesso il principio di sovranità esterna, per cui lo stato in questione opera alla pari con gli altri

stati ed è considerato da pari nella comunità degli stati. Analogamente, se una legge statale o regionale potesse incrinare l'apparato costituzionale, verrebbe meno il principio (popolare) di sovranità interna.

Le norme di diritto internazionale e comunitario recepite per volontà od obbligo dall'ordinamento interno – qualora non contrarie ai principi costituzionali – occupano il secondo posto, in quanto l'ordinamento italiano accetta limitazioni di sovranità ai fini del mantenimento della pace e dello sviluppo umano. Al terzo posto vi è la legge statale, quella trasposta e contenuta nei codici civile e penale. Seguono le leggi regionali e i regolamenti, aventi portata e contenuto minore. All'ultimo posto, con portata e contenuto ancor minori, è relegata la consuetudine, ciò da cui tutto ha avuto inizio.

La consuetudine è ritenuta da una corrente minoritaria fonte di diritto naturale. Il diritto naturale è un corpus di leggi non scritte, di precetti silenziosi, osservabili in natura, a partire dal ciclo della vita e della morte, dagli ecosistemi e dalla catena alimentare, per assumere tratti etici e volontaristici. La tematica del diritto naturale e dei diritti naturali vive nel mondo e nella storia da diversi millenni. In occidente, la conosciamo nel pensiero greco classico. Un argomento importante sono i diritti naturali, facoltà riconosciute all'uomo per natura sin dalla nascita, qualcosa di anacronistico e pericoloso in epoche dove la schiavitù era praticata e tollerata. I filosofi del diritti osservano che molti diritti sono rispettati e difesi in natura e nelle società naturali precivili, dando forma e sostanza ai diritti naturali: il diritto alla vita, alla salute, all'integrità fisica, alla famiglia e alla prole...

Oggi nelle carte costituzionali si legge di diritti inviolabili e indisponibili per li cui riconoscimento effettivo si è dovuto spargere sangue. Ma codesto sangue è stato sparso in verità

perché qualcuno è rimasto sordo di fronte alle speculazioni dei filosofi che dimostravano esplicitamente e chiaramente l'esistenza dei diritti naturali e la loro coincidenza con certuni diritti inviolabili e universali dell'uomo. Poi, invece, dopo le guerre, tutto ciò è stato trascritto nelle dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo e del cittadino. Ma, se si tratta di diritti e principi riconosciuti all'essere umano in quanto tale, in parte certo essi sono acquisti (nel corso della vita); in altra parte essi sono innati, dunque naturali. Ecco che il diritto naturale occuperebbe in realtà un posto più elevato nella gerarchia delle fonti.

3.2 Il diritto oggettivo

Il termine diritto ha più significati. In senso oggettivo, è usato anche per intendere l'insieme di *tutto ciò che il diritto rappresenta ed è sia in quanto ambito sia in quanto sistema o, meglio, ordinamento, e ciò sia in senso astratto sia in senso concreto*, ma non in riferimento al diritto sostanziale (alle leggi) di un certo stato, né in senso più ampio a tutto quello che sinora si è scritto de/sul diritto; invece questa definizione coincide con quella di *diritto positivo*, che è tutto il diritto posto, scritto e stabilito dagli uomini, tutto il diritto frutto di accordi e convenzioni umane, contrapposto al diritto naturale: il diritto positivo non è tutto il diritto oggettivo, mentre quando ci si riferisce al diritto in senso oggettivo, se non intervengono ulteriori specificazioni, si sta facendo riferimento sia al diritto positivo sia al diritto naturale e più ancora si sta facendo riferimento al diritto inteso quale insieme sistematico di istituti, norme, procedure, tecniche...

Il diritto oggettivo è l'ambito stesso della teoria e della pratica giuridica; nei riferimenti più concreti, il termine è usato in senso stretto ad indicare il diritto interno di uno stato, ma la definizione originaria rimane quella a contenuto ampio ed extraterritoriale. Tutto appare chiaro allorché si considera che il diritto oggettivo viene convenzionalmente suddiviso nei *macroambiti: diritto privato e diritto pubblico*. Il diritto privato è composto di alcune branche: diritto (della responsabilità) civile, diritto contrattuale, commerciale, del lavoro, di famiglia; il diritto pubblico è composto da: diritto penale, costituzionale, amministrativo, finanziario, tributario. La nomeclatura “diritto internazionale” è riferita al diritto oggettivo oltre il diritto interno dello stato di riferimento (per noi, l'Italia), e non è completa: la dicitura corretta è “diritto

internazionale privato"; infatti non esisterebbe un diritto internazionale pubblico (esiste il diritto di guerra, per cui sono stati istituiti ad esempio il tribunale di Norimberga e altri). Il diritto internazionale (privato) regola i rapporti tra i vari stati sovrani della comunità degli stati del mondo ed è costituito dall'insieme degli accordi e dei patti sin qui stipulati dall'attuale assetto geopolitico mondiale.

Una menzione per gli ordinamenti speciali: il diritto marittimo (essenzialmente internazionale e commerciale), il diritto militare, il diritto-ordinamento canonico (essenzialmente religioso e corporativo) oltre al già citato diritto naturale. Si deduce in questa sede che alcune macrocategorie giuridiche sono anche ambiti, ordinamenti giuridici, *sistemi* – e si giunge a comprendere appieno la definizione di diritto oggettivo. Sistemi e ordinamenti sono insiemi organizzati autonomi (sono organismi, come ecosistemi) dotati di elementi comuni ed esclusivi, e regole diverse, ma che seguono lo *stesso schema-linguaggio di fondo*.

3.3 I diritti soggettivi

Il diritto è o dovrebbe essere oggigiorno conoscenza comune, per lo meno in linea generale e in riferimento agli ambiti della famiglia e del lavoro. Il diritto è conoscenza peculiare in ambito socio-economico, in qualità di linguaggio delle burocrazie e della regolamentazione della vita civile; il diritto è pertanto *conoscenza resa accessibile e conoscibile* da e *a* chiunque, direttamente o indirettamente, e per lo più gratuitamente, in special modo con l'avvento dell'era digitale. Le basi giuridiche necessarie sono assimilabili autonomamente da un individuo mediamente dotato di coscienza e senso civico e mediamente acculturato, anche se in realtà si tratterebbe di *reminescenza* e non già di assimilazione di nuovi concetti – quantomeno in contenuto – avendo tutti noi ricevuto un'infarinatura di diritto ed educazione civica alla scuola dell'obbligo.

Un dato è certo. Anche gli individui a digiuno di cultura giuridica possiedono molti concetti fondamentali del diritto: i concetti di territorio, di territorialità, di difesa del territorio acquisito...; anche i non addetti ai lavori sanno che tutti gli uomini sono ritenuti eguali davanti alla legge, sanno di avere dei diritti; in senso più ampio: costoro sanno che i patti vanno rispettati e chi rompe paga, e possono intuire che queste massime hanno ricevuto trasposizione legale ufficiale nei vigenti codici legislativi. Possono intuire come opera il diritto e da dove proviene, possono intuire da dove provengono l'ordine e le regole. Vi è pure un altro motivo per tutto ciò: alcuni concetti delle realtà e dei linguaggi astratti in cui volenti o nolenti ci troviamo a vivere o passare o confrontarci, sono concetti estratti da fatti noti ed evidenti o sono concetti elementari che la mente forgia dall'osservazione di

elementi della realtà. L'esempio più immediato è la matematica: il concetto di punto viene alla mente dall'osservazione della punta di uno spillo o di un sassolino; il concetto di retta da una corda o da un capello di donna. Argomentazioni simili possono essere svolte con riguardo alla geometria o alla linguistica. Molti concetti giuridici pescano da realtà affini e precedenti: dalla natura, dalla logica, dalla storia, dalla società e dalla vita stessa della comunità, dalle abitudini umane; del resto, molti termini linguistici sono prestati a diversi ambiti delle scienze umane e sociali: persona, sublimazione, obbligazione...

Ciclo, regola, ordine... concetti che l'essere umano riceve, recepisce, apprende, osserva prima di tutto in natura; essendo poi tali concetti posti a loro volta alla base di ogni attività umana (o quasi), essi divengono parte della quotidianità di ognuno; detti concetti vengono dunque assimilati ed entrano a far parte del corredo di base dei concetti del soggetto medio e possono ragionevolmente esser dati per conosciuti (scontati) in una conversazione. Le considerazioni ora svolte sono molto importanti e di certo ognuno può condividerle. Esse – in altro ambito – sono anche alla base dell'assunto per cui *l'ignoranza in diritto non è una scusante*.

Diritto soggettivo è ogni interesse individuale o collettivo ritenuto e riconosciuto meritevole di tutela dall'ordinamento (stato), e che ottiene dunque protezione e garanzia mediante una serie di azioni e disposizioni inibitorie, obbligatorie o permissorie. In altre parole, *in capo al singolo il sistema associa-riconosce una facoltà in relazione all'interesse meritevole di tutela*, facoltà che prende il nome di diritto soggettivo, e che si concreta in un potere più o meno esteso riferito a una data res. Tale caratteristica originaria produce in teoria generale del diritto le classificazioni tipiche: ***diritti assoluti e relativi***, in relazione alla portata del diritto

soggettivo, che – se assoluto – può essere fatto valere contro chiunque (esempio: diritto di proprietà) – se relativo – può essere fatto valere solo contro alcuni (titolo/diritto di credito); ***diritti patrimoniali e non patrimoniali***, se riferiti o meno a interessi aventi contenuto-natura patrimoniale; ***disponibili***, se aventi ad oggetto interessi disponibili (di solito patrimoniali), ***indisponibili***, se costituiti da interessi primari come la salute, la libertà personale, l'integrità fisica, il lavoro, la famiglia...

Norma giuridica

L'uomo comune percepisce chiaramente il diritto soggettivo quale strumento di tutela e azione personale; ha una percezione meno chiara del diritto in senso oggettivo, del diritto in quanto ordinamento, poiché oggi il diritto oggettivo tende ad essere associato alla sua manifestazione più diffusa ed estesa – dunque *potente* – la legge (statale), espressione della volontà generale. Ancora una volta, e in un ambiente dove per alcuni ciò non sarebbe dovuto accadere, anche in ambito giuridico l'uomo finisce per venerare il potere. Del resto l'atto di percepire le regole civiche di condotta quali semplici comandi autoritari, è tipico di quei soggetti che si sono soltanto imbattuti del diritto, ma non hanno avuto ancora modo di approfondirlo e apprezzarlo, per infine comprenderlo. L'atto di percepire il diritto quale imperio è tipico di chi sente una certa distanza dalle regole o da qualche tipo di regola in particolare, imposizioni che non capisce e di cui non condivide il senso e l'utilità, regole appartenenti a un'autorità contestata o non riconosciuta: la percezione che possono avere del diritto e delle regole un infante o un nomade o uno straniero; una società agli albori.

4.1 Caratteri: generalità e astrattezza

LA **norma giuridica** è una *regola di condotta convenzionale stabilita per consuetudine oppure dall'autorità*, ed ha lo scopo di guidare il comportamento dei consociati, regolamentando una determinata attività od indicando la condotta da seguire in certi casi, inibendone invece altre. Diversa è la **norma morale**, anch'essa regola di condotta ma imposta non da un'autorità riconosciuta bensì dal comune sentire e dalla sensibilità dell'individuo.

A differenza della norma giuridica, la norma morale crea un obbligo solo nel consociato che spontaneamente ne riconosce il valore e decide di osservarla. A differenza della norma morale, l*a norma giuridica può essere fatta valere coattivamente*, con la forza, laddove il destinatario dell'ordine non lo attua spontaneamente. La coattività è però tratto e applicazione estrema dell'ambito giuridico, in cui di solito la norma di legge da sola è sufficiente a indurre sufficiente senso di spontaneo assoggettamento, e ciò per varie questioni: una sua propria forza morale, le conseguenze negative in caso di mancata uniformazione, il senso generale di convenienza legato alla legge e al diritto. Il carattere primo della norma è dunque il suo esser concepita e strutturata per produrre-indurre nel consociato la spontanea osservazione. Una malia della giustezza, della fermezza e dell'opportunità: le norme di condotta, giuridiche e morali, hanno un naturale *effetto di ammirazione* nel consociato che le riconosce, magari perché ne coglie il senso profondo quando ne incontra una manifestazione fenomenica nella vita quotidiana.

Un tratto comune delle norme è che a non osservarle vi sono sempre delle conseguenze: nel caso delle norme giuridiche la

sanzione può essere economica o avere a che fare con una limitazione della libertà personale; nel caso delle norme morali la pena è il senso di colpa per un rimorso o un rimpianto; vi sono anche altre sanzioni nell'ambito delle regole morali, anch'esse affliggono l'animo: il senso di inadeguatezza, di incomprensione, la solitudine, il senso di abbandono generati dall'allontanamento dal gruppo in conseguenza della trasgressione. Tutto ciò è in stretto contatto con la tematica dell'adempimento.

Le caratteristiche della norma giuridica, quelle che la identificano e distinguono da altre regole di condotta, sono: la ***generalità***, in quanto la norma giuridica è dettata per un numero potenzialmente indeterminato di individui; l'***astrattezza***, poiché la fattispecie descritta dalla norma è del tutto ipotetica; l'***imperatività***, il fatto che una norma, una volta emanata, diviene obbligatoria; la ***coattività***, la possibilità di essere fatta valere con la forza. In particolare, le cosiddette *preleggi o disposizioni sulla legge in generale* stabiliscono il criterio dell'***irretroattività*** della legge, la quale non può disporre che per l'avvenire.

4.2 Struttura e forma

Il diritto possiede qualcosa della logica, ed in ciò è simile alla matematica. Inoltre, alla pari con la matematica, il diritto accetta solo enunciati, proposizioni di verità (vero o falso), per l'istituzione di una norma. In effetti, dal punto di vista linguistico, le norme sono proposizioni di carattere imperativo-categorico che descrivono-istituiscono la condotta obbligatoria – l'unica lecita – o quella vietata – l'unica illecita, penalmente illecita, per la precisione.

Guardando alla struttura, all'intelaiatura, la norma può essere divisa in due metà logiche: il ***frastico*** (parte descrittiva) e il ***neustico*** (parte deontica). Il frastico è la descrizione astratta del comportamento umano: ad esempio, il frastico della prescrizione "Pietro deve chiudere la finestra" è la descrizione dell'azione "chiudere la finestra". Il neustico è la parte della prescrizione ("deve"): indica che l'azione in questione non è intesa come un'azione sussistente ma come un modello di comportamento da seguire. Convenzionalmente nel frastico di una norma si distinguono tre elementi: il destinatario, l'insieme delle circostanze in cui la condotta deve essere tenuta ed il comportamento oggetto della prescrizione. Non rientra tra tali elementi l'autore delle prescrizioni: le norme, infatti, hanno generalmente un *carattere impersonale*.

In teoria del diritto le norme giuridiche sono variamente classificate. In base al neustico si distingue tra norme *obbliganti* (che istituiscono obblighi) e norme *permissive*.

Guardando alla forma, la norma può essere divisa in una parte precettuale e una seconda sanzionatoria: ***precetto +***

sanzione. Questa è la veste tipica della norma penale. La parte precettuale descrive la condotta vietata e così la istituisce; la parte sanzionatoria prescrive la condotta contraria da tenere per compensare la commissione del reato.

4.3 Funzioni e limiti della norma

La norma giuridica individua la condotta/via possibile, lecita, e vieta quelle illecite. Nell'attività di regolamentazione della vita civica, la norma giuridica ha funzione direttrice, di guida dei comportamenti umani. Per fare un paragone automobilistico, se auto e relativo pilota rappresentano il percorso socio-economico dell'individuo in comunità, il diritto e le leggi rappresentano i cartelli segnalatori, i dissuasori mobili, le postazioni per la rilevazione della velocità nonché gli stessi vigili urbani.

La funzione tipica allora, originaria e principale, quella che contiene tutte le funzioni particolari e contingenti della norma, è la funzione guida, la **funzione direttrice** delle condotte umane: nel macroambito, le norme giuridiche sono gli apparati e gli artifici tecnici installati a bordo della nave-stato, e consentono di mantenere intatta la nave durante le mareggiate dell'oceano della storia. Quando si dice: “il codice è una traccia”, è l'idea di ciò che un uomo può o non può fare quando si deve rapportare con una controparte dotata anch'essa di diritti soggettivi.

Le funzioni particolari della norma giuridica sono molto evidenti nella norma penale. Quella penale è una norma di grandissima importanza, oltre che spaventevole nelle condanne che minaccia, ed è così che deve essere, poiché arma del diritto penale è proprio la paura, strumento utilizzato quale deterrente per la commissione dei crimini, anche futura. Funzioni che prendono il nome di *funzioni preventive*, generali e speciali. Un'altra funzione notevole è la *funzione retributiva*, una funzione con una componente afflittivo-punitiva e una di tipo risarcitorio, per consentire che venga fatta giustizia e sia dato ristoro alla

comunità, ferita dal delitto.

Per assolvere alle sue funzioni, la norma deve possedere un carattere o vis molto particolare, deve possedere una naturale propensione a essere spontaneamente osservata. Il meccanismo segreto, il vero ingranaggio zero del diritto è la capacità delle norme ad essere spontaneamente osservate perché ritenute ragionevolmente giuste e convenienti. La coattività è certo carattere delle norme, ma non carattere principale, e l'uso della forza per il rispetto costituisce l'estrema ratio, l'eccezionalità; non già la normalità, altrimenti non sarebbe la democrazia, non sarebbe diritto.

Il limiti del diritto penale. Il diritto penale nel corso della storia delle comunità umane si è ora confuso con la morale e la religione ora con la filosofia e la sociologia, e più ancora con la logica e il diritto privato, e dunque in alcuni frangenti socio-politici diritto pubblico e diritto privato nelle coscienze popolari prima e nelle aule dei tribunali poi, si è puntano il dito contro i limiti oggettivi del diritto e su quelli umani, denunciando l'irreversibile fallibilità di alcuni sistemi giudiziari, in specie penitenziari, e così il diritto penale sostanziale – attraverso gli avvocati – torna ad essere strumento posto a tutela dell'imputato e del condannato stabilendo principi quali il favor rei, la presunzione d'innocenza e probità e altre garanzie.

.

Non ogni atto imperativo, non ogni comando è diritto, è espressione giuridica. Il diritto prescrive, vieta, obbliga, dunque tendenzialmente *ordina*. L'autorità delle norme è un'autorità lecita e riconosciuta; oggigiorno disponiamo pure della dimostrazione cartacea ufficiale dell'impegno governativo per il rispetto dei diritti (le carte costituzionali). Invece, agli albori della civiltà i libri di storia raccontano di imperi e regni, di monarchie assolute e tirannidi, di guerre e schiavitù, di soprusi e genocidi, mondi in cui "legge" è termine abusato, e si deve parlare di gerarchie nobiliari, di patrizi e plebei. La legge diveniva cioè mero strumento di controllo sociale, con molta attenzione all'ordine pubblico. Sistemi a cui non è facile ribellarsi: i governanti accorti imparano ben presto a non attuare apertamente disposizioni arbitrarie e a centellinare i provvedimenti ad personam; così, un popolo pacifico e non addestrato alla disciplina e all'auto-organizzazione finisce per scegliere i mali minori dell'uniformazione e dell'asservimento silenzioso, veri garanti della prosperità.

5.1 La percezione del diritto

Le comunità umane sono realtà variegate, in cui non tutti i consociati raggiungono uguale livello di coscienza. Inoltre *non serve aprire un libro di storia per evocare il ricordo delle antiche società:* ***basta sfogliare un atlante geografico*** *o accendere la tv sul canale straniero. Il passato è qui, nel presente, oltremare od oltreoceano. Ed anche il futuro, oltralpe, nella UE, che piaccia o no, e nelle nuove tecnologie e nelle nuove conquiste etico-morali*. Non tutti gli stati del mondo hanno raggiunto uguale livello di efficienza e organizzazione; non tutti i popoli si sono (o sono stati) civilizzati; non tutti i popoli hanno riconosciuto, dichiarato e combattuto per la propria indipendenza; alcune tribù amazzoniche e centrafricane vivono ancora in completa simbiosi con la natura, quasi come tutte le specie animali.

Il pretesto storico, l'occasione per la nascita del diritto è creata dal tempo stesso, il tempo delle società umane e degli incontri fra società nomadi e stabili per la gestione dei pascoli o del territorio di caccia, in seguito pure agricolo. Dunque – com'è oltremodo ovvio che sia – è l'incremento demografico in una data area geografica a determinare il bisogno di regole valide per tutti, a determinare la nascita del diritto. Come pure due società stabili vicine che si espandono fino a che i loro territori giungono a toccarsi; allora, si inizia a parlare di linee di confine e di divisione di terre, pascoli, lotti edificabili, ecc. Il motto principale della romanità è motto preso dal diritto: *divide et impera*.

Il pretesto storico è fornito dagli eventi e dal tempo, atmosferico e cronologico. Dal numero: di anni che passano, di individui che nascono. Il pretesto sociale dal bisogno di

organizzazione. Un bisogno nuovo. Un bisogno fisiologico e poi economico, similmente a tutti i bisogni, allorché li si deve inserire nell'affresco delle scienze umane. In particolare, l'ars oratoria, la politica, l'economia e la gestione degli approvvigionamenti, saper leggere e far di conto, non è più bastevole quando gli agglomerati umani raggiungono un certo livello di evoluzione e specializzazione. Serve ordine, serve definire ruoli e priorità, servono gerarchie. Serve capire chi c'era prima, chi si comporta meglio, quali sono i comportamenti da seguire e chi o cosa seguire. Bellissimo: **la società umana fa esperienza di sé con la politica e l'economia, si autovaluta, e produce, figlia, sublima *nel* diritto**. Le massime d'esperienza, riti, costumi e usanze, prassi mercatorie, in molti casi divengono consuetudini, cioè fonti di diritto, condotte obbligatorie, e vengono messi per iscritto in bella forma.

Il diritto è dunque esigenza che proviene dal basso, e non comando autoritario governativo, che casomai dalla vis della giustizia, dal diritto, è supportato. L'idea di ordine, di diritto, viene all'uomo dall'osservazione dei cicli naturali, come per tutte le attività umane: *l'arte imita la natura* è adagio che va interpretato nella sua accezione più ampia. L'humus primo, la terra primordiale di tutte le esperienze umane è in effetti proprio madre natura. Non fa eccezione il diritto, quando il pensiero giuridico si fonde con la filosofia e si teorizzano il diritto naturale e i diritti naturali: concetti per cui si è lottato, ormai vecchi di millenni. Dall'osservazione dei cicli naturali all'idea di ordine, dall'idea di ordine all'idea di regola, dall'idea di regola all'idea di regola prima o principio. L'idea di regola attiene a qualcosa che si ripete sempre allo stesso modo e produce degli effetti, *muove* delle cose che procedono perciò uniformi o in sincronia: il giorno, la notte, le stagioni, il tempo. La regola crea una concatenazione di eventi,

chiamata procedura, che esitano in un qualche evento determinato, un effetto manifesto, come una fioritura. La regola cioè funge da propulsore di una procedura che *figlia* in un particolare (nuovo) evento naturale, e così si combinano e si formano alcuni elementi complessi in natura. Nelle comunità umane tutto ciò diviene prima rituale solenne, religioso, familiare o politico, rito di appartenenza, poi consuetudine, poi formula giuridica.

I **riti** hanno funzione celebrativa fissante di uno o più valori: si usano dei focus e si pronunciano poche parole significative e appropriate. Tali parole e tali focus simboleggiano il rito stesso o le sue parti. In diritto il simbolo del rituale, della procedura, è la regola stessa, o norma di legge.

Invece, strumento simbolico del giurista – l'esperto dell'*ars* – è la **bilancia**, che misura il peso di un oggetto ed è collegata al concetto di equilibrio. La *psicostasi*, ovvero la pesatura delle anime nell'aldilà, è un motivo presente nei miti di molte civiltà delle origini ed evidenzia una concezione secondo la quale anche le credenze e i principi in base a cui si vive e il modo in cui vengono applicati nella vita reale hanno grande importanza. Immagini provenienti dall'antico Egitto ritraggono la cerimonia della pesatura del cuore rispetto alla piuma di Maat, la dea dell'ordine, la giusta misura delle cose che sta alla base del mondo – personificazione della natura. La bilancia è l'attributo della Giustizia, spesso raffigurata con gli occhi bendati, immagine portatrice di molti significati, riconducibili al concetto di imparzialità. Il simbolismo della bilancia da un lato richiama questioni di giustizia e questioni morali, dall'altro indica la tensione costante del diritto verso l'equilibrio sociale.

Nei tarocchi e in molte iconologie popolari, laiche e religiose la giustiza è raffigurata come una donna che regge una bilancia e

una spada, rivolta in basso a puntellare il suolo: un appoggio? La bilancia non è in pieno equilibrio, la giustizia umana è imperfetta: talvolta un giudizio troppo fiscale, talvolta una compensazione o una impossibilità di portate a termine la causa e ottenere quanto legittimo, dipendente da questioni di fatto o comunque extragiudiridiche; costi eccessivi o risarcimenti parziali; e anche purtroppo, qualche errore giudiziale o lungaggine procedurale.

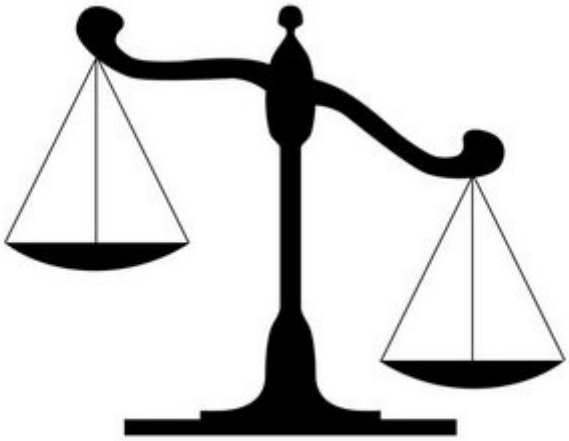

5.2 Cos'è il diritto

La parola diritto allude a qualcosa che procede rettilineo, e rispecchia ciò che il diritto concretamente fa: aggiusta le situazioni giuridiche, trova loro sistemazione, le dispone in un certo modo. Diritto o *dritto* si dice di individuo scaltro, abile, destro, e in senso ampio il diritto è la via diritta, la via giusta, la via per trovare la giusta destinazione per le cose civili, per ag-giustarle, metterle nel modo che è loro proprio.

Il diritto è prima di tutto un'arte; ma non è solo l'arte di risistemare le cose, di ripristinare lo status quo; codesta è la sua manifestazione più evidente. In senso ampio – ed attivo – **il diritto è *arte regolatrice,* arte ordinatrice**. Un'arte che si esprime attraverso il linguaggio verbale sia orale sia scritto. Ordinariamente... e in via generale, il linguaggio giuridico è un linguaggio *istitutivo*, dunque in un certo qual modo descrittivo delle realtà civilizzate; nelle espressioni più particolari (ed in senso riflessivo), l'ars giuridica pare confondersi agli occhi dell'uomo comune con l'ars retorica, la persuasione pura e semplice, ...politica (senza pensar male); ma non può essere così (sarebbe illegale!): allorquando un avvocato o un pubblico ministero cercano di convincere il giudice della bontà delle loro tesi, tentano di farlo sulla base di fatti, documenti e giurisprudenza, mentre i toni enfatici e solenni, le gestualità particolari o il timbro marcato nei tratti salienti, integrano il corredo linguistico di tecnicismi emozionali utili a meglio fissare il messaggio nella mente del giudicante il tempo necessario per il giudizio. Unica eccezione: l'ambito del dibattimento penale, in cui è anche consentito mettere pressione all'imputato, al quale è concesso mentire.

5.3 L'osservanza spontanea

Il diritto è (stato) una realtà a lungo fraintesa dalle genti. Per la precisione, ne è stata fraintesa l'essenza, che non risiede in un comando autoritario ma nell'atto di ordinare, regolare, organizzare; atto che opera un benefico spostamento dal soggetto produttore (o preteso tale) di regole al soggetto bisognoso di organizzazione; il diritto non piove dall'alto, non ama imporsi con forze coattive; è (quasi) un'esigenza che parte dal basso, è il salvataggio di una comunità che soltanto col diritto e nel diritto, soltanto divenendo ordinamento giuridico sa di poter vincere la sua partita nella storia. In fondo il mistero del diritto è di facile rivelazione, consistendo in due fattori diversificanti: il fatto dell'auto-organizzazione; il fatto dell'osservazione spontanea delle regole. Se ne deduce che il diritto esprime la società e non lo stato. Il sociale è dunque la nicchia imprescindibile del diritto, ma non ogni manifestazione sociale è di per sé giuridica; se così fosse, il diritto si confonderebbe e spegnerebbe nella sociologia, la disciplina che studia la società come realtà globale e che assume a proprio oggetto ogni fatto sociale. Un diritto concepito come ordine è la trama stessa della società: una rete che la sorregge impedendone lo sfascio; una rete che proviene dal suo stesso seno e la segue nel suo perenne sviluppo in perfetta adesione e coerenza grazie a un'indole naturalmente elastica.

SEZIONE SECONDA

VERSO IL DIRITTO
IL
DIRITTO

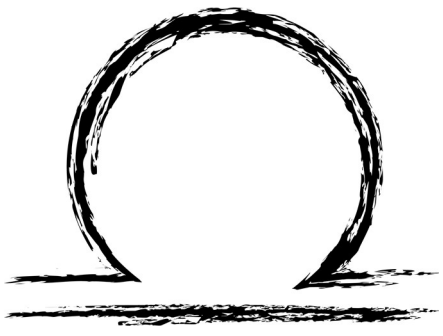

Il fondo rustico acquistato da Tizio sembra confondersi con quello di Caio se in mezzo non viene apposta una recinzione; il palazzo sede dell'ambasciata dello stato straniero Beta può sembrare identico a tutti i palazzi limitrofi se una targa non segnala la sua situazione straordinaria; la striscia di terreno che separa la Repubblica Italiana dagli altri stati corre continua (e si considera invalicabile, come la striscia continua di mezzeria delle strade) se non vi sono segni visibili di confinazione o ufficiali di polizia e di dogana per il controllo dei transiti. Il diritto si affida ai segni sensibili per un'efficace comunicazione, ma anche senza di essi il fondo rustico di Tizio, il palazzo dell'ambasciata di Beta, il territorio di uno stato sono e restano realtà caratterizzate e differenziate dal marchio immateriale del diritto.

6.1 Il diritto come linguaggio

La migliore descrizione, la miglior metafora per l'universo giuridico è riferita al linguaggio. A onor del vero, ciò è valevole per quasi tutte le scienze e le arti, che non sono altro che modi di descrivere la realtà fisica, se si pensa alle formule o alle massime che le sintetizzano, laddove l'analisi di codeste formule rappresenta la descrizione di ogni processo che produce/giustifica la formula stessa. In natura, ciò che è contrario alle leggi della fisica non può sussistere; non può entrare nel mondo sensibile. In diritto, ciò che è contrario alle carte costituzionali, ciò che è illogico o allusivo, arbitrario, non può entrare.

Al primo impatto col diritto, l'uomo animale sociale percepisce un linguaggio imperativo-prescrittivo. Le regole giuridiche indicano strade, dunque impongono la scelta di un certo tipo di percorso per giungere a destinazione. In particolare, quando prende corpo una nuova posizione giuridica, quando interviene il riconoscimento di un nuovo diritto soggettivo, si apre, si sdogana (o si asfalta), una nuova via socio-economica, e dunque le norme detta strada la creano. Ecco allora che quello giuridico è un linguaggio anche istitutivo. Nella sua attitudine prescrittiva, il diritto opera come un navigatore, un computer di bordo che chiude o apre, segnala, rende percorribili o meno certe strade piuttosto che altre; nella sua accezione istitutiva, il diritto opera quale scatola magica: trasforma e trasmuta le cose della realtà civile fornendole di nomenclatura tecnica ed inserendole in una certa fattispecie. Così, ad esempio, viene consentita la conclusione di contratti per via telematica, o viene istituita l'unione coniugo-conviviale fra omosessuali.

6.2 Persona e personalità

Il diritto codifica la realtà. Definizione essenziale e tautologica, forse, che certamente presuppone la conoscenza di alcuni concetti. L'etimo del latino codex rimanda a pedale d'albero, ed anche a cauda, come la pinna caudale dei pesci. Il codice è un po' il timone del messaggio, ciò che lo veicola. Il pedale, la base dell'albero è ciò che lo ancora al suolo; fornisce stabilità e impone la direzione verticale data dalla posizione stessa della pianta. Il linguaggio giuridico è un codice formato da prescrizioni normative o leggi, costituenti le parti di un unico steccato chiamato ordinamento giuridico.

Il codice civile presenta tre grandi partizioni: persone, cose, azioni. Le persone, le maschere indossabili per gestire (attivamente) le questioni legali; le cose, i beni materiali e immateriali oggetto del discorso giuridico; le azioni, le formule e le procedure azionabili a difesa e tutela dei propri diritti soggettivi.

Persona in senso giuridico è maschera, canale di comunicazione. Persona è termine che il diritto mutua dal teatro e dalla psicologia, dove persona è la maschera sociale dell'individuo, la sua facciata-vetrina, in senso neutro, anzi essenzialmente positivo, visto quanto contano i rapporti interpersonali commerciali, amicali, relazionali, amorosi. In ambito legale, persona è apparecchio da attivare, maschera da indossare, ruolo da coprire di volta in volta a seconda delle circostanze, ed avremo: la persona dell'attore-ricorrente, del convenuto, dell'indagato, dell'imputato, ecc. in base al tipo di processo. Quando, negli ambienti della controcultura, si grida all'*uomo di paglia*, ci si sta riferendo principalmente alla persona in senso psicologico, mentre

il riferimento giuridico è legato all'opportunità di essere ancora condotti in tal modo discutibile o prendere in mano il bastone della sovranità (individuale) e dell'autodeterminazione (sociale).

Persona è dunque ciò che si vede, ciò che appare dell'individuo da un punto di vista terzo ed esterno; ciò che si può dire di Tizio. Essa non è l'individuo, ma soltanto un suo rappresentante, similmente a come il termine essere umano non è l'essere umano in carne e ossa. La persona è la parte esteriore, di superficie; la si può paragonare a una sorta di vetrina, o involucro, la persona dell'individuo è l'immagine, dunque ne è anche il simbolo. Essa descrive come l'individuo appare, come si atteggia, qual è il suo carattere, cosa fa (nella vita). In particolare, ***la persona è ciò che Tizio decide di mostrarci di lui****.* Costituisce insomma una sorta di biglietto da visita, come potrebbe esserlo un nome. In tal senso essa continua a essere una maschera, trattandosi in buona sostanza della maschera che l'individuo indossa sulla scena sociale già sull'uscio di casa.

Il perché è presto spiegato: in un agglomerato sociale umano, ogni individuo si muove e interagisce secondo schemi culturali ben determinati, nonché radicati in quelli che sono i costumi propri del gruppo detto; posto che dalla qualità dei rapporti sociali di Tizio dipende la soddisfazione dei suoi bisogni e del suo benessere nel gruppo, Tizio terrà in gran conto i concetti di reputazione, dignità, onore, status, e tenterà per quanto possibile di riempirli positivamente con contenuti atti ad attrarre il prossimo. Ne consegue che la persona di Tizio non soltanto non è tutto Tizio, ma potrebbe non essere neppure un suo rappresentante effettivo allorquando Tizio è uomo di scarsi principi, oppure non si riconosce pienamente nei costumi del suo gruppo sociale. Da un lato ciò non significa per forza che Tizio sia un anarchico o un asociale; dall'altro la dissonanza rappresentativa può non essere

congenita – e di norma non lo è – dipendendo da fattori esogeni quali uno stravolgimento dei costumi *in* un certo popolo o nazione, per esempio a causa di mutamenti geopolitici.

La persona dice qualcosa di Tizio e ne incarna i tratti caratteriali: ci dice com'è Tizio negli ambienti sociali e lavorativi, ossia quando egli si trova in contatto con altri suoi concittadini e si accorda alle regole della buona educazione per questioni di quieto vivere e proficuo integrarsi. Ci mostra un Tizio attento con le donne, concentrato sul lavoro, prudente alla guida del proprio autoveicolo, rispettoso della natura, ecc.; ci mostra la sua capacità di apparire un buon consociato, ma non può costituire prova di ciò (semmai un indizio di prova). Ci mostra un modo di porsi, di atteggiarsi, di essere concentrati su ciò che si sta facendo, di essere performanti. Quindi la persona effettivamente costituisce specchio di Tizio, ma codesto specchio potrebbe essere uno specchio distorcente, rifrangente, ustore; potrebbe non riflettere interamente Tizio. Mostra ora l'attitudine di Tizio a essere un bravo attore/interprete della scena sociale, a fingere; ora la capacità di Tizio di incarnare la sua persona, di vestirne i panni, di riconoscersi in essa. Del resto *la persona in quanto maschera è una finzione*.

6.3 Tecnica giuridica: fictio iuris

La persona è una ***finzione giuridica*** (*fictio iuris*), alla cui istituzione il diritto si è visto costretto a procedere, per così poter tutelare gli interessi del di lei rappresentante, l'essere umano appartenente a una comunità politica. Ciò perché quello giuridico è un universo di parole e astrazioni, di masse e costruzioni logiche; in quanto tale esso è intrinsecamente immateriale: nell'oltrepassare la soglia del reale per il giuridico, gli esseri umani passano dal trattare con oggetti e forme tridimensionali al destreggiarsi con le loro rappresentazioni, tendenzialmente su carta. Allo stesso modo in cui nella mente umana – conscia e inconscia – spazio e tempo vengono distorti, sono relativizzati; in altro *locum abstractum*, l'universo giuridico, manca la terza dimensione, propria delle entità solide, tangibili, concrete, mentre ne risultano distorte quella spaziale e temporale; in modo particolare quella temporale.

La **finzione giuridica** è istituto per cui si dà come esistente o inesistente un fatto indipendentemente dalla preoccupazione dell'accertamento della verità e talora anche nel riconosciuto contrasto con questa, e ciò al fine di collegare alla sussistenza del fatto, o alla sua mancanza, le conseguenze giuridiche che ne deriverebbero qualora esse corrispondessero alla realtà, rendendo cioè possibile o escludendo l'applicabilità di una norma al rapporto dato. Invece di modificare le norme esistenti, si modifica artificiosamente il fatto cui queste dovrebbero applicarsi, fingendo inesistenti alcuni elementi che osterebbero all'applicazione della norma, o fingendo sussistenti tali altri elementi che da soli ne renderebbero possibile l'applicazione. In altre parole la finzione

giuridica è quel procedimento logico per cui – pur non essendo un dato fatto contemplato da una norma giuridica – si riesce ad assoggettarlo ugualmente alla disciplina dettata da quest'ultima, immaginando che in luogo del fatto stesso se ne sia verificato un altro diverso. Per trarre un esempio dal diritto romano, nella *fictio legis Corneliae,* allo scopo di salvare la validità del testamento di chi fosse morto in prigionia del nemico e di conseguenza in condizioni di incapacità giuridica (schiavitù), si fingeva che il testatore fosse morto all'atto stesso in cui era stato fatto prigioniero. Col termine finzione si intende il risultato di un processo mentale che, in quanto immaginato o inventato, non corrisponda puntualmente a una specifica realtà; si intende dunque una deformazione cosciente della realtà, cui si riconnette una conseguenza giuridica.

Nosce te ipsum

“Conosci te stesso” è un'esortazione tra le più note e profonde che la storia ci abbia mai riportato. Appartiene al mondo ellenico – l'espressione era incisa sul frontone del tempio del dio Apollo in Delfi – e sarebbe da ricondurre agli insegnamenti dei *sette sapienti* (o savi): sette personalità di spicco della Grecia antica, decantate dai posteri come modelli di saggezza pratica, autori di massime poste a fondamento della comune sensibilità culturale greca. Curiosamente anche altre tradizioni vanterebbero la venuta e l'intervento di sette sapienti quale spinta per la nascita e la fioritura della di loro cultura: la mitologia sumero-accadica presenta i sette *apkallu* o *abgal*, esseri semidivini rappresentati ora come uomini per metà pesci ora come uomini-uccello, emersi da una sorta di caos o abisso primordiale, inviati dagli dei per insegnare le arti, i mestieri, i codici morali e i principi della civiltà.

7.1 La filosofia dell'inconscio

Conosci te stesso è un chiaro invito a indagare dentro di sé, per scoprire una cosa talmente ovvia da non essere (quasi) notata, e cioè che l'essenza della nostra vita – il cosiddetto tesoro degli dei – è dentro di noi. Se la vita è un viaggio di scoperta, il corpo è il veicolo, il mezzo di trasporto che ci è stato affidato per esplorarla, e – prima di partire per un lungo viaggio – sarebbe il caso di imparare a guidare. Da qui l'ammonimento di Pallada. Inoltre esiste qualcosa di più profondo e oscuro del più profondo degli abissi marini, e questo qualcosa è l'**inconscio umano**, ovvero *tutto ciò che opera all'insaputa del conscio*, tutto ciò che sfugge alla coscienza. In senso più specifico l'inconscio è quella dimensione psichica contenente volizioni, *pensieri*, istinti, emozioni, rappresentazioni, modelli comportamentali – spesso alla base dell'agire – ma di cui il soggetto non è consapevole.

In buona sostanza la psicologia (dal greco: studio della psiche) ritiene che l'essere umano non abbia il pieno controllo di stesso, nella misura in cui ignora (non conosce, non è consapevole di) buona parte delle proprie volizioni, perciò definite in-consce, cioè oltre la dimensione della coscienza, e questo fantomatico "oltre" (o *altrove*) sarebbe ubicato *dentro* la coscienza, *in* profondità; per un usare una definizione poetica: nel profondo dell'animo.

L'inconscio non è propriamente scoperta della psicanalisi: l'umanità nel suo complesso conosce da tempo il proprio lato oscuro. Se ne rinviene traccia già nel pensiero dei filosofi ellenici, ad esempio con Platone, che contribuì alla teorizzazione del concetto e furono perciò ritenuti dei precursori della psicologia dell'inconscio; mentre in età moderna il primo filosofo a

evidenziare l'esistenza di percezioni inconsce a detta delle cronache ufficiali sarebbe stato Leibniz, che di fatto anticipò di un paio di secoli la psicanalisi. Lo stesso Jung è convinto che la psicologia dell'inconscio fosse presente già agli albori dell'umanità, collegata alle antiche pratiche sciamaniche dei popoli primitivi. Jung sostiene che la concezione dell'inconscio archetipico avesse permeato di sé anche il medioevo e il rinascimento, per poi affievolirsi alle soglie dell'età moderna; in particolare la filosofia rinascimentale avrebbe rivitalizzato il patrimonio immaginifico della cultura classica, carica di simbolismi inconsci legati soprattutto all'alchimia, che il razionalismo illuminista avrebbe invece rimosso. In tali frangenti culturali certamente Jung non è stato il solo a svolgere simili considerazioni; la Storia però ci ha riportato principalmente le sue, in ragione dell'eccezionale levatura culturale di tale studioso della psiche. Un altro grande, grandissimo contributo allo studio dell'inconscio giunge dalla religione e dalla mitologia, che gli conferiscono poteri e qualità ora divine ora demoniache: l'inconscio viene personificato, rappresentato da entità sovrannaturali che talvolta guidano o influenzano, talaltra governano le azioni umane.

Una verità sconcertante, quella sulla vita inconscia, che però oggigiorno non pare sconvolgere grandemente l'umanità o, quantomeno gli esperti del settore, ossia psicologi, sociologi, educatori e antropologi. Soltanto il teologo e il filosofo ne sono sconvolti, mentre il giurista se n'è addirittura dimenticato (presenti esclusi). Una verità sconcertante con cui però l'umanità contemporanea sta lentamente scendendo a patti, tant'è vero che essa ha mostrato un interesse sempre maggiore verso gli studi psicologici: il singolo individuo oggi si interessa a quel che è stato scritto sull'inconscio anche senza esser stato vittima (consapevole) di traumi psichici; avverte cioè il bisogno di conoscere meglio il

proprio mondo interiore, o animo (per usare le categorie della religione). Ma c'è un'altra parte dell'umanità civilizzata che ancora rifiuta di scendere in profondità nella questione, e ritiene che il ricorso alla psicoterapia sia cosa riservata a coloro che soffrono di depressione, anoressia, bulimia o ansia cronica e attacchi di panico (o altre patologie di natura psicosomatica) o che siano stati "bullizzati" o diversamente molestati, e che tutto ciò che sfugge alla coscienza possa essere ascritto entro quel macrocontenitore che sin dalla notte dei tempi viene identificato col nome di fato o destino. Allora a costoro giriamo le parole di Jung, il quale avrebbe ordinato: *"rendi conscio l'inconscio, altrimenti sarà l'inconscio a guidare la tua vita e lo chiamerai destino"*.

7.2 Istinto e ragione

Ognuno, giunto a un certo punto del proprio percorso di vita, diviene cosciente di essere ragione e istinto, di scorgere in se stesso la compresenza di due volizioni, di due diverse attitudini. La storia le ha variamente enucleate e classificate, e chi scrive ritiene che la distinzione più calzante sia fra un'attitudine *attiva*, che ci spinge ad andare, a costruire, a progettare, a prendere per mano la vita e condurla (magistralmente espressa nella concezione umanistica dell'*homo faber*), e un'attitudine passiva o *ricettiva* o attendista, che all'opposto ci fa desiderare di essere condotti, trasportati dalla corrente, che ci invita a vivere alla giornata, ad abbandonarci con lascivia ai sensi, per così allontanarci e abbandonare la (via della) ragione, sciogliere i nodi creati da pensieri, valutazioni e preoccupazioni. E' una dicotomia persistente: avere o essere, controllarsi o lasciarsi andare, sopravvivere o vivere; ma anche: restare o fuggire, resistere o subire, perseverare o desistere, trattenersi od esplodere. Si tratta però di una dicotomia che *rimane* tale solo in apparenza, in quanto – una volta compreso che tali volizioni appartengono entrambe all'essere umano – è sufficiente compiere un altro passo e capire quando dare spazio all'una e quando all'altra, poiché tali volizioni-attitudini sono tra loro *complementari*. Cioè a dire che le evoluzioni e le danze, il continuo scambiarsi di posto, la lotta per il territorio, il dramma che involge la ragione e l'istinto (i due motori della vitalità umana), sono le mosse di un gioco a turni: vi sono situazioni che necessitano polso, altre che richiedono elasticità.

Non vi sarebbe dunque vero conflitto (perenne): semplicemente, *cambia* la scena e cambiano i ruoli e gli attori. Le

situazioni conflittuali, quando sorgono, debbono la propria origine a qualcos'altro, a qualcosa di *alieno* ed estraneo, e si risolvono in un fraintendimento, in un banale *misunderstanding*, in un *qui pro quo* per cui la parte razionale *decide* di rubare spazio alla parte istintuale: non ne ascolta le istanze, non le consente di esprimersi, fino a che questa non si ribella, con tutte le terribili conseguenze che derivano dall'aver tenuto in gabbia un animale selvaggio allorquando questi rompe la catena.

7.3 Tarzan e il buon selvaggio

Noi esseri umani siamo quello che pensiamo e siamo consci di essere. Eppure, sul piano intuitivo-istintivo, NOI CI SAPPIAMO, e non solo in quanto sperimentiamo epifanie circa le questioni quotidiane; a volte sentiamo, percepiamo che una certa cosa è o andrà in un certo qual modo, quasi che avessimo sviluppato in relazione a quella cosa o attività una sorta di sesto senso o senso superiore.

Dunque poniamo una domanda: chi o cosa siamo noi? Poniamola però questo modo: dove siamo noi? *Dov'è ubicata la nostra essenza?*

Una domanda affatto di poco conto, specie se posta in tal modo, poiché in fondo le diatribe filosofiche antiche e moderne, orientali e occidentali, aristocratiche e tribali si risolvono nella discussione circa l'essenza o la natura umana: se sia mentale e razionale o emotiva e istintuale. Eppure alcune domande sono già state poste nella notte dei tempi, e successivamente fornite delle relative risposte: dimmi dove vai e ti dirò chi sei, è la più nota; al secondo posto la frase fatta più ripetuta della presente opera, che facciamo pronunciare a Batman, alias Bruce Wayne: “Non è tanto chi sono, ma quel che faccio che mi qualifica”.

In natura ogni ente è quel che fa, perché in tal modo si relaziona all'esterno. Tutti i testi mitologici, i testi cosiddetti sacri, i classici della letteratura mondiale antica e moderna chiamano i personaggi con nomi che richiamano un fare, e sposano tale convinzione. Ora, se la psicologia fosse una scienza statistica, avremmo già una risposta. Ma tu, caro lettore, puoi provare a rispondere alla domanda: *chi sono io? Sono i progetti della mente,*

o sono ciò che mi spinge verso le cose che mi provocano gioia, mi soddisfano, mi sorprendono e mi arricchiscono psicologicamente?

C'è un altro fatto. Noi non abbiamo un'unica personalità; non agitatevi: non sto sostenendo che siamo tutti bipolari; sto parlando della personalità inconscia, di mr. Hyde. Ok, l'ombra degli psicanalisti è certamente un'immagine, è la personificazione, la versione contenuta di una qualche forza (l'istinto); ma anche la personalità cosciente lo è, com'è vero che la persona è l'immagine dell'uomo etico; ne è il simbolo, il rappresentante. Quindi?

Francisco Goya – Il sonno della ragione

Tutti conoscono la leggenda di John Clayton III, Conte di Greystock, il personaggio nato dalla fantasia di Edgar Rice Borroughs. Tarzan – appellativo onomatopeico emblematico – rimane orfano dei genitori già neonato e viene allevato dai gorilla nella giungla africana. Cresciuto, incontra l'esploratrice Jane, che ne risveglia il lato umano e gli insegna a leggere, scrivere e far di conto, a comportarsi, e lo riporta nella civiltà, dove Tarzan riprende il nome di famiglia e amministra per un periodo le proprietà dei Greystock, salvo poi decidere di ritornare alla vita selvaggia.

Tarzan è l'antitesi di mr. Hyde; è quello che la psicologia, le tradizioni popolari e il paganesimo chiamano **buon selvaggio**, figura per certi aspetti simile al Sasquatch delle leggende dei nativi americani, noto anche col nome di Big Foot, creatura silvana dai poteri taumaturgici. Nelle vicende di Tarzan, l'altro, l'ombra è la parte umana; anzi, la parte civilizzata. In quanto tale, essa non emerge con irruenza come Hyde. Per Tarzan infatti, tutto ciò che è costume e manierismo è una novità; pertanto, posto che egli non ha imparato la vita civile in tenera età, al massimo può sentirsi e mostrarsi goffo in quei panni, e da codesto giudizio-percezione di inadeguatezza, ecco nuovamente emergere il selvaggio, sua primitiva natura-attitudine, e rovinare i piani civili di Tarzan (o di Jane?). Cioè a dire che Tarzan ha occasione di esprimere la *hummanitas*, la pietà-compassione e il sentimento di appartenenza, di cura, verso i suoi amici gorilla e la foresta, suo primitivo habitat. Certo, Tarzan si rende conto di non essere un gorilla qualsiasi, ma non è il bisogno di diventare uomo civilizzato che lo spinge fuori dalla giungla, quanto l'attrazione verso Jane, attrazione che è misto di fascino, curiosità, sentimento e carnalità, dunque qualcosa di primordiale e profondo. Se Jane fosse stata la sorella di Sheena – regina della giungla – Tarzan non sarebbe mai tornato alla civiltà.

Allora, ripensiamo alla domanda che ci siamo posti più sopra; riformuliamola in terza persona, riferendoci al personaggio di Tarzan: chi è Tarzan? Dov'è ubicata la sua essenza, il suo animo o... spirito (d'avventura)? Il vero sé del personaggio di Tarzan è il buon selvaggio oppure è John Claiton III, Conte di Greystock?

Nelle leggende popolari alpine il buon selvaggio è associato al Cristoforo, un gigante pagano che si narra portò un bimbo al di là di un fiume in piena, la cui corrente scorreva impetuosa. Quel bimbo è una rappresentazione pagana del Cristo, iconografia che dunque aumenta di valore le versioni dei vangeli apocrifi. In effetti l'etimo del nome Cristoforo descrive esattamente ciò che il gigante fa, dal verbo latino fero, “porto”. Pare evidente allora che detto gigante sia una rappresentazione allegorica pura e semplice.

Nel pensiero giusnaturalista di Rousseau il buon selvaggio è l'abitante dello stato di natura, luogo geopolitico utopico, in cui – in assenza di leggi positive, e nel rispetto di riti e tradizioni pacifiche, in mutuo contatto con la natura – gli esseri umani vivono e cooperano in armonia, osservando usi locali e prassi mercantili. Secondo il pensiero di Rousseau, in assenza di leggi positive e in condizioni normali, con il solo diritto naturale, un essere umano cosciente di essere un animale sociale, un animale politico, di essere parte di un ecosistema e dunque di un sistema aperto e non già di un sistema chiuso, rigido, ...statico, un sistema giuridico, dove a volte alcune possibilità sono limitate o precluse per convenzione; un essere umano cosciente di ciò, dicevamo, è capace di vivere in armonia e prosperare con i propri simili.

Dilemma. Se vogliamo riconoscere valore alla teoria di Rousseau, dobbiamo riconoscerne alla vicenda mistica simbolica del Cristoforo, del Saasquacth e di altre creature simili, metà uomo metà bestia, con poteri taumaturgici, che – ora in un habitat ora in

un altro – curano esseri umani da morte certa o li riportano alla vita, oppure ancora li salvano e li proteggono da pericoli per altri impossibili da superare: lo yeti, gli uomini pesce o gli uomini rettile dell'Africa e dell'Amazzonia, gli uomini-giaguaro dell'America centrale, gli uomini-uccello dei miti precistriani e i “nostrani” e “moderni” angeli.

Rappresentazioni simboliche, od esseri realmente esistiti? Anche altre culture mediterranee e mediorieantali vantano religioni con uomini con le ali, asessuati e capaci di viaggiare dal mondo fisico nell'aldilà, dotati di ali in grado di trascendere. A volte le ali sono piumate, altre volte si tratta di ali da demone o da pipistrello, si tratta di creature oscure: vampiri, diavoli, voladores.

Dal bisogno al diritto

Il termine **bisogno** indica genericamente la mancanza di qualcosa da cui può dipendere il nostro grado di benessere. Sul piano etimologico rimanda al latino *sunnia*, che ebbe significato di cura, attenzione, impedimento, necessità; a indicare il legame esistente tra cura e necessità; il bisogno è dunque qualcosa che preme, che molesta, o che trattiene, ostruisce. In tal senso la soddisfazione del bisogno coinciderebbe con il suo placarsi, ma non genericamente con il suo cessare: un bisogno infatti cessa quando Tizio non ha più bisogno – quando non avverte più la necessità di quel qualcosa di cui percepiva la mancanza – ma non vuol necessariamente dire che il bisogno in questione sia stato effettivamente soddisfatto. Certamente anche in ipotesi di intervenuta soddisfazione del bisogno detto, questo non è più tale, non attanaglia più, si spegne, svanisce, ma in conseguenza della sua consumazione, ossia del fatto che il bisognoso Tizio ha placato la sua sete di quella particolare cosa che avvertiva la necessità impellente di assaporare. In ogni altra ipotesi, un bisogno rimasto insoddisfatto può forse sopirsi in forza di idonee circostanze sopravvenute che interrompano il nesso psichico fra Tizio e l'oggetto della sua irrefrenabile pulsione, ma codesto torpore è in verità soltanto temporaneo, contingente, come lo sono (state) le circostanze che hanno smorzato la percezione della mancanza. Pertanto, alla prima buona occasione, Tizio avvertirà di nuovo quello stesso bisogno.

8.1 Bisogni primari e secondari

I bisogni primari sono quelli indispensabili alla sopravvivenza dell'individuo; pertanto nella gerarchia dei bisogni essi sono i primi a richiedere (e ottenere) soddisfazione, in quanto la mancata (e prolungata) soddisfazione conduce alla morte. Si tratta di bisogni fisiologici e istintuali, come nutrirsi (mangiare e bere), riposare ed eliminare le scorie (urinare e defecare), ripararsi dalle intemperie; si tratta cioè di bisogni di ristoro, nutrimento e cura, i bisogni tipici di un bambino, afferenti alla sopravvivenza, ossia al mantenimento del benessere fisiologico. Vero è che però un bimbo avverte altresì il bisogno inevitabile di svilupparsi, di crescere, e infatti sul piano psicofisico è un essere in costante sviluppo, è un... "capitale" a crescita esponenziale. Ne segue che un altro bisogno primario dell'essere umano è quello di espandersi, di uscire, nel senso di esprimere se stesso, il proprio essere, mettendo alla prova le proprie capacità; anche perché tutte le energie assimilate assecondando altri e più impellenti bisogni primari, debbono essere incanalate in qualche cosa, in una qualche attività teoretica o pratica sia perché ciò è parte del motivo per cui sono state assimilate sia perché il nostro corpo ha bisogno di scaricarle. Codesto bisogno di cui parliamo è dunque un bisogno omeostatico.

Quando l'organismo non riesce a soddisfare un bisogno primario, lo stato di frustrazione è tale da impedire il sorgere di qualsiasi altro bisogno (secondario), espressione quest'ultima cui l'economia definisce tutti i quei bisogni che consentono all'individuo di migliorare la propria condizione di vita. Evidente come allora i bisogni secondari siano legati al contesto storico e

all'ambiente (culturale) di riferimento: ***un bisogno primario è un bisogno assoluto;*** *un bisogno secondario è un bisogno relativo,* quasi contingente, che si confonde con la brama e il desiderio; un *sogno,* più che un bi-sogno.

I bisogni primari e secondari sono rappresentabili inscritti in una piramide a più livelli o comparti crescenti, in cui la base è sempre costituita dai bisogni primari. Gli altri scoparti, da una manciata sino ad alcune decine negli scenari teorici più complessi, sono costituiti da bisogni secondari, ossia non legati alla sopravvivenza e che non abbisognano di essere sempre costantemente e immediatamente soddisfatti, ma che comunque fanno parte del corredo dei bisogni tipi dell'individualità e della socialità umana, dell'espressività e della vita dell'essere umano, e dopo un tempo più lungo, iniziano a mancare come l'aria.

8.2 L'equilibrio di Nash

L'equilibrio di Nash è il nome di un teorema proprio dell'economista statunitense John Nash afferente alle strategie nei giochi non cooperativi, tipici del mondo economico, dove ognuno tiene per sé e non si conoscono le carte che hanno in mano gli altri giocatori. Il giocatore sceglie la sua mossa in modo da massimizzare il suo guadagno dietro la congettura che la scelta dei rivali non varierà a motivo della sua (nel senso che anche conoscendo la mossa dell'avversario, il giocatore non farebbe una mossa diversa da quella che ha deciso); ciascun giocatore cioè scommette sempre sull'opportunismo e sulla fame di denaro degli altri, com'è vero che James Bond punta sempre sul 13. Una facile critica a codesta teoria, come del resto a tutte o quasi le teorie economiche moderne, è che non si tiene debito conto della variabile umana, cioè del fattore umano; non si tiene conto che gli esseri umani sono fatti di carne e si lasciano coinvolgere dai sentimenti più di quanto essi stessi siano disposti ad ammettere, allo stesso modo per cui insetti e uccelli sono in balia del vento; non si tiene conto dell'inevitabile fallibilità del giudizio umano, di cui i risvolti giudiziari costituiscono soltanto la peggiore delle conseguenze, ma non certo la più vistosa; non si tiene conto che certi bisogni secondari possono divenire primari al variare del soggetto; non si tiene conto della paura di cambiare e di decidere di vendere l'azienda tirata su con amore dal babbo...

8.3 Il gioco del diritto

Sono state fornite diverse descrizioni e visioni del diritto; esso si sta mostrando in tutte le sue forme. Dapprima in quanto arte e strumento, utilizzando il punto di vista, la visuale, dell'utente-cittadino; poi in quanto legge, atto normativo, dal punto di vista del giudice; infine come ordinamento, cioè sistema organizzato di norme, dal punto di vista del legislatore, dello stato e dell'analista sociale. Tale ultima visuale è in effetti la più generale e ampia, è la visuale che hanno gli uccelli, specialmente i grandi rapaci, che dall'alto dei cieli hanno tutto il tempo per valutare nella sua interezza il panorama naturale sottostante attraverso lenti cerchi concentrici nel cielo, senza nessuno a disturbarli.

Aiutiamoci con un esempio. Se Tizio versa in una situazione giuridica irregolare, per questa vi è sempre una cura efficace: se Tizio ha contratto un debito con la giustizia e vuole pagarlo, l'ordinamento dispone sempre di mezzi idonei per estinguerlo. Ciò significa che *i mezzi giuridici sono sempre efficaci*. E la cosa è piuttosto ovvia, dato che le regole del diritto sono stabilite a priori per stipulazione pattizia. Le leggi di uno stato, di una comunità, sono regole convenzionali, costruite a tavolino dai padri fondatori di quello stesso stato. In buona sostanza esse costituiscono il manuale di istruzioni del gioco o del labirinto "stato Alfa", ideato in modo tale da offrire rispose adeguate atte a *sistemare* ogni questione giuridica, perché in ciò vi è la una delle sue ragioni d'essere (è stato costruito anche per questo). E' un gioco che prevede sempre una risposta corretta. Perché è un gioco che i giocatori conoscono interamente, e perché è stato concepito così: è un gioco dove si vince sempre, come in una caccia al tesoro. In

effetti in tribunale qualcuno vince sempre: ora l'attore (chi ha iniziato la causa) ora il convenuto ora il giudice (lo stato). Del resto *il gioco del diritto deve contemplare sempre la vittoria,* deve mettere sempre la pentola di dobloni alla fine dell'arcobaleno, dovendo occuparsi di “dare a ciascuno il suo”, come suggerisce un antica massima giurisprudenziale; se così non fosse, vi sarebbero delle situazioni di fatto a cui l'ordinamento non riesce a trovare inquadramento, una prospettiva inammissibile.

Quando giungono negli appositi uffici pubblici preposti a riceverli, atti dal dubbio contenuto, dalla dubbia forma o dalla dubbia sostanza, o quando il frontespizio presenta forme palesemente non convenzionali, l'ufficio riceve l'atto e lo protocolla, ma non è tenuto a riconoscerne il contenuto se non è redatto nelle forme convenzionali, e tale atto viene sistemato fra gli “oggetti” non riconosciuti, non identificabili, non idonei, non conformi, ecc. o viene riposto nel dimenticatoio, o semplicemente rifiutato/rigettato, come il più delle volte accade. Il silenzio-assenso, tipico delle pubbliche amministrazioni, vale dalla loro parte, non dalla nostra. Si pensi alla corrispondenza postale: riceviamo le lettere altrui e le apriamo fidando che il mittente sulla busta sia effettivamente quello, ma non possiamo esserne certi, se non dal tenore del contenuto, specie se non abbiamo mai avuto rapporti col mittente. Pertanto non accettiamo e non riconosciamo a priori il contenuto, e non siamo certi dell'identità del mittente sino a che non abbiamo letto il messaggio.

Sul punto, è opportuna una precisazione: se taluno volesse far riconoscere una situazione giuridica particolare o straordinaria e renderla lecita, o volesse far accertare la validità di un documento, dovrebbe promuovere un giudizio apposito, salvo che ricorrano le ipotesi di riconoscimento legale.

Essere umano e diritto

Ai filosofi del diritto è stato richiesto di indagare sulle origini del fenomeno giuridico, e sono giunte alcune risposte; il dibattito che ne è scaturito ha generato le correnti di pensiero che oggi costituiscono il corpus della teoria generale del diritto. Un primo fronte storicista sostiene che la genesi del diritto sia stata un fatto necessario, un passo evolutivo tipico delle società umane, le quali, giunte ad un certo livello di crescita morale, evolvono in ordinamenti normativi, cioè in sistemi legislativi; la scuola storica individua nell'esperienza (nel tempo) la scintilla della genesi del diritto, dunque nella Storia stessa.

Una compagine gius-legalista sostiene che l'idea di diritto sia giunta all'umano dai concetti di autorità e potere, e che dunque il formante preminente favorevole alla nascita del diritto sia stato l'autorità, in particolar modo ogni forma di autorità concepita come superiore o sovraordinata, da essi individuata in ultima analisi nella legge, intesa quale concetto ed espressione delle leggi di natura. Altri ancora ritengono l'evento-diritto frutto di una questione di sviluppo morale e psichico, allorquando i consociati apprezzano l'idea della difesa della cosa comune e dei beni collettivi, oppure dal senso di responsabilità che spinge all'adempimento degli obblighi, senso che riemerge dai ricordi dell'infanzia ogni qualvolta l'occasione spingerebbe a mutarsi in ladri. Secondo i romanisti, una massima che avrebbe contribuito alla genesi del diritto sarebbe stata la cognizione che i danni

provocati a terzi vanno risarciti, e così altre massime che promuovo il quieto vivere e ispirano la pacifica convivenza: vivi onestamente, non ledere alcuno, rimetti a ciascuno il suo. Dunque il terreno di coltura del diritto è di certo il sociale, e di certo l'istituto della *consuetudine* ha svolto un ruolo decisivo nelle prime forme giuridiche degli albori.

Viene posto qui un secondo quesito ai filosofi, circa il primato cronologico della prima forma (o formula) giuridica, se sia da ricercarsi in un diritto silenzioso, nel rito, nell'osservanza spontanea e prolungata di comportamenti ritenuti doverosi, oppure nella parola, in un diritto orale e formale. Infine, in un contesto astratto il terzo quesito non può che riguardare il conflitto tipico tra forma e sostanza.

9.1 Norma e diritto

In linea generale ***il diritto non ha affatto bisogno di forze terze per imporsi,*** *essendo bastevole la condotta poco diligente del soggetto inadempiente a far sì che questi si autosqualifichi socialmente, dimodoché alla lunga nessun altro consociato vorrà più stringere accordi con lui.* L'adesione o meno a regole stabilite per la generalità dei consociati comporta sempre delle conseguenze per il singolo che non vi si uniforma, allo stesso modo per cui la maleducazione reiterata di Tizio ne comporterà prima o dopo l'esclusione dal gruppo. Così avviene in ambito accademico e scientifico e in ogni ambito dell'esistenza: ***a ogni azione corrisponde sempre una reazione,*** *perché ogni azione comporta delle conseguenze (e degli effetti collaterali), com'è vero che a ogni causa corrisponde un effetto. Pertanto è la presenza stessa della norma, la sua vigenza, il suo persistere, a conferire potere; cioè* ***la norma si autogiustifica nel suo stare ferma****,* come un ostacolo sul nostro cammino, un masso franato da una scarpata o un albero tranciato dalla furia del vento; l'asta di una bandiera, piantata saldamente al suolo. Non si può non notarla; non si può non tenerne conto. Chi rompe paga e i cocci sono suoi, è una massima tanto lapidaria che anche soltanto a leggerla vi sono delle conseguenze. Nella funzione regolatrice risiede dunque la garanzia della vigenza di una legge e insieme la giustificazione della sua forza, com'è vero che un cuore è fatto per battere. E' questo il grande potere di cui è portatore (e portavoce) il diritto.

In astratto la funzione del diritto è assoluta ed è quella di regolare, di far andare le cose a posto, di renderle “dritte”, considerato che la linea è la distanza più breve fra due punti. In

concreto l'essere umano si accorge dell'idea di diritto allo stesso modo in cui si accorge di tante altre cose della vita, nella misura in cui queste possono tornargli utili e dall'osservazione di ciò che è per natura. L'essere umano avverte, sente, percepisce la sussistenza di un ordine di fondo in natura, di un qualche substrato definitore-responsabile dell'andamento generale del mondo, che plasma le cose affinché siano così e non colì.

L'essere umano avverte e riconosce che *tutte le cose hanno una direzione*, procedono da un punto a un altro (dalla vita verso la morte), e percepisce che – all'origine di tutte le cose – ci deve essere stato un qualcosa o un qualcuno dotato di *vis* sufficiente a imprimere codesta direzione. La natura consegna così all'uomo i concetti di equilibrio e coerenza, mostrandosi per ciò che appare e per ciò che sa fare, e l'uomo impara cosa si intende per ecosistema. In tal senso la natura certamente è produttrice di diritto; certamente madre Natura mostra le sue regole più e più volte, mostra il giro che ella fa e che esse fanno, e implicitamente trasmette l'idea di regola, insegnando (e consegnando) una funzione che è regola cardine prima che parola: l'omeostasi.

9.2 La nozione di sistema giuridico

I codici giuridici hanno regole basate sull'interazione fra diritto e realtà civile circostante, ed anche sulla percezione che gli esseri umani hanno di codeste realtà in divenire. Come avviene per i codici linguistici – o semplicemente lingue – i codici normativi sono basati su sistemi. La lingua italiana è basata su un sistema linguistico di tipo alfabetico. I *sistemi alfabetici* sono i più fortunati in occidente: inglese, francese, tedesco, spagnolo, latino, sono tutte lingue alfabetiche, tutte derivate, parrebbe, e anche l'italiano, dall'alfabeto fenicio. Esistono altri sistemi linguistici: i *sistemi sillabici*, propri ad esempio delle genti pellerossa dell'America del nord; i *sistemi logografici*, dove l'unità minima è data da un ideogramma o un logogramma, una forma, un'immagine, un simbolo quasi. Si tratta in buona sostanza di evoluzioni formali delle scritture pittoriche della preistoria, loro progenitrici.

I due maggiori sistemi normativi del mondo corrispondono anche alle due maggiori tradizioni giuridiche: il *civil law*, della tradizione continentale; il *common law*, della tradizione oceanica. Il civil law è un sistema figlio dell'influenza del diritto romano in Europa: è l'attuale sistema giuridico degli stati continentali europei, con Germania, Francia, Spagna e Italia in testa. Il common law è tradizione più recente, sviluppatasi all'incirca un millennio fa nella giurisprudenza delle corti britanniche. Oggi è il sistema proprio di Regno Unito ed ex colonie: USA, Canada, India.

Un'altra grande tradizione giuridica, molto più importante e famosa in passato, quantomeno in occidente, è il sistema canonico. L'ordinamento canonico proprio della Chiesa cattolica

infatti, è un diritto basato su un sistema canonico, in cui il formante (l'elemento costituente le norme) è dato da massime di condotta, per lo più morali, ma con riflessi sulla vita civica. Una volta il papato e l'impero si contendevano il potere temporale, mentre ora nel mondo le istituzioni religiose dispongono del solo potere spirituale sui fedeli, anche se nella legge islamica l'individuo può ancor ricorrere alla giurisdizione spirituale invece di quella civile. Del resto, ogni luogo di culto è soggetto alla giurisdizione dell'istituzione di riferimento, com'è vero che il capitano è giudice sulla nave.

9.3 Comportamenti concludenti

Il linguaggio giuridico descrive, istituisce e prescrive la vita civica. Tutti gli istituti del diritto sono creati in funzione del mondo umano, e dunque debbono rispecchiarli il più possibile, per esser così ritenuti forti, e sussistere, e prima di tutto per avere senso, per non essere arbitrari; per *corrispondere* a ciò che è vero, a ciò che è in società e per natura.

Allo stesso modo per cui la forma del diritto scritto e orale, del diritto vigente e parlato nei tribunali, non può esimersi di assecondare le regole linguistiche, la grammatica, la sintassi, così i principi giuridici non possono non tener conto di altri principi, in particolare di tutti i principi sottesi alla realtà: le leggi della fisica, della matematica, della logica, i principi alchemici. In diritto più che in altri ambiti tutto è mentale, tutto è progettuale, astratto, direzionato. Un principio importante del diritto e prima ancora dei linguaggi formali in genere, dato perciò per scontato e troppo spesso dimenticato, è il principio (alchemico) della corrispondenza per cui ciò che è in diritto dev'essere il corrispondente astratto e formale, il simbolo, il rappresentante della situazione reale.

Il diritto è a forma libera o a forma vincolata. Tra le forme vi è anche il linguaggio del corpo, vi sono i linguaggi non verbali. Il soggetto centro di un interesse giuridico può agire o non agire in sua tutela e così esprimere implicitamente una scelta. Il principio del ***silenzio-assenso*** è proprio questo. Porre in atto un cosiddetto comportamento concludente, equivale ad esprimere una scelta e a rispondere, dunque produce un effetto riconosciuto e valido in diritto.

Da tutto quanto sopra emerge che la forma libera in diritto è

comunque vincolata da segni di riconoscimento e da toni, modi e tempi che sono propri di un certo ambito del discorso che è intrinsecamente formale. *Per offrire maggior garanzia della reale provenienza e paternità di un documento si usa scrivere a mano e con penna blu, e firmare in blu i documenti dattilografati per fugare dubbi sull'originalità del documento.* In passato e in ambiti particolari odierni, diplomatici e solenni, e propri dei rituali delle congregazioni religiose, vi sono forme e comportamenti che prevedono l'uso di colori quali il porpora, il rosso, l'oro e l'argento liquido o laccato o placcato di certi sigilli, la cera.

Oggi per avere datazione certa ufficialmente riconosciuta del giorno in cui è stato firmato o redatto o terminato di redigere un documento, un'opera scritta o un atto, è uso far apporre un timbro da un ufficio postale ad un plico chiuso e sigillato con della colla o in altra maniera, così da conferirgli valore legale.

Economia e diritto

Diritto ed economia trattano in parte argomenti comuni: bisogni e beni economici e interessi patrimoniali. L'economia segue il criterio dell'utile, il diritto persegue e ricerca l'applicazione del giusto. Il diritto, in relazione all'economia, rappresenta una sorta di dogana, poiché i beni economici entrano nel mondo civico per il vaglio del diritto, che può destinare o limitarne l'uso a certi soggetti o certe pratiche o accorgimenti.

Bisogni primari e secondari, in ambito giuridico, divengono interessi e diritti soggettivi e collettivi, personali e universali o locali o espressione di un dato ceppo o gruppo o fonte di valori. Beni mobili e immobili, fungibili e infungibili, materiali o astratti, naturali o artificiali, lavorati, materie prime, strumenti, macchine, ecc. vengono tutti sottoposti al vaglio del diritto da un lato, e ne viene soppesata la pericolosità; poi, tali beni vengono valutati nella loro utilità e sottoposti al vaglio prettamente fattuale delle scienze economiche, del gioco della domanda dell'offerta.

10.1 Modelli economici

La macroeconomia è la branca dell'economia che studia le variabili economiche aggregate, come la produzione dell'economia nel suo insieme (il prodotto aggregato) e il prezzo medio di tutti i beni (Il livello generale dei prezzi). Dunque la macroeconomia osserva e studia e si propone di spiegare il funzionamento di *un*'economia, e gli economisti lo fanno attraverso la creazione di **modelli economici**: strutture logiche internamente coerenti descrittive di economie. In ciò la nomenclatura è quantomai emblematica.

Economia in quanto parola non è solo scienza; economia è anche un modo di fare economia. Il sistema economico attuale è un sistema a crescita esponenziale basato sulla produzione incessante e continua, con ritmi troppo rapidi e senza posa né riposo, che la natura non può sopportare a lungo, pena il degrado e la morte, l'impoverimento di terreni e territori. Purtroppo tali scenari e scelte hanno da sempre interessato la società umana, e più dilagano l'ignoranza e la paura, l'insicurezza, la solitudine, la fame e la sete, la competitività, ecc. la paura di essere sottomessi o la volontà di dominio, il profitto e il denaro divengono quasi delle missioni di vita, e il mercato *mangia* letteralmente la cultura, il diritto e i diritti soggettivi.

L'economista francesce Latouche riprende la ***teoria della lumaca***, invitando con ciò ad assumere ritmi e tempi più blandi, e pretese meno eccessive, offrendo e riconoscendo valore ad altro che non sia il profitto economico, il denaro, la ricchezza materiale nel senso più basso intesa: la lumaca si costruisce la casa (il guscio) da sola, e per fare ogni giro, ogni anello, impiega diverso tempo;

ogni giro è sempre più ampio, poiché ricalcato sul precedente; se essa si ostinasse a voler compiere un ulteriore giro, impiegherebbe così tanto tempo a completare i guscio da non aver più tempo per vivere.

La prima regola del commercio e dell'economia è dunque il risparmio; ecco perché poi tale materia è chiamata così. Risparmio vuol dire accumulo di capitale; capitale destinato ad essere in un dato futuro investito in un'attività commerciale. Di conseguenza, è necessario essere in grado di svolgere una qualche attività commerciale, attività che è anche economica e presuppone la conoscenza delle basi dell'economia e della contabilità. Ciò per quanto attiene alla sostanza della professione, all'*abilità* di fare o non fare una certa cosa, di offrire un certo servizio, di svolgere una data attività, offrire una certa prestazione, (produrre e) vendere o distribuire un dato prodotto. In merito alla qualità e al livello della prestazione, è invece necessaria l'esperienza, è necessario esser veterani o titolati e specializzati. In riferimento alla forma, serve una scuola di modi, e si parla di *tecniche di vendita*. Infine la *pubblicità*, non a caso denominata l'anima del commercio.

Il passo successivo prevede che il professionista e il mercante si inseriscano in una rete o in un circuito, o trovino una nicchia, oppure riescano a fidelizzare un numero sufficiente di clienti da creare un bacino d'utenza atto a favorire la sopravvivenza e la sussistenza dell'attività, per consentirne poi la conservazione e la fioritura. Si capisce la necessità di sviluppare modelli economici anche in ambito micro; si capisce la necessità di conoscere l'economia.

10.2 Domanda e offerta di beni

Bene economico è qualsiasi mezzo, materiale o immateriale, avente l'attitudine, reale o presunta, a soddisfare un bisogno. Affinché un bene possa essere definito economico occorre che esso sia accessibile e sia disponibile in quantità limitate. Sulla base delle relazioni esistenti fra beni e bisogni è possibile procedere ad una classificazione dei beni economici fondata principalmente sulla loro natura e sul tipo di bisogno soddisfatto.

L'economia distingue: *beni finali o di consumo*, intendendo quei beni che soddisfano direttamente i bisogni individuali (generi alimentari, abbigliamento...). Si contrappongono ai *beni strumentali*, che non vengono consumati direttamente ma vengono impiegati per produrre altri beni, come accade per gli impianti industriali, le materie prime o l'energia. Essi sono perciò detti anche *beni intermedi*. Vi sono poi: i *beni complementari*, usati congiuntamente per la soddisfazione di un bisogno (esempio: apparecchio meccanico e carburante, bevanda e dolcificante, pietanza e contorno). *Beni diretti*, che non richiedono alcuna trasformazione per poter soddisfare un bisogno, e si confondo con i beni di consumo. *Beni necessari*, destinati a soddisfare bisogni primari (alimenti, acqua, indumenti...).

La classificazione prosegue e individua e relaziona altre categorie di beni economici, il cui valore a volte è assoluto o stabile (e tendenzialmente elevato), altre volte è relativo e dipende da una serie di fattori esterni, dovuti sia al sistema economico in sé sia ai mutamenti sociopolitici e a volte anche climatici. Dunque il volume di domanda e offerta è variale, mentre permane l'equazione per cui la domanda crea l'offerta.

10.3 Tipologie di beni: la moneta

I beni economici sono anche beni giuridici, e tutti i beni economici ~~sono~~ divengono beni giuridici, poiché il diritto deve valutarne la regolarità dell'uso e della destinazione, e poiché tutto ciò che ha valore economico (ed è consentito e lecito) ha valore ed è un valore, un valore scambiabile, un valore che se manca genera una mancanza, produce un vuoto, toglie qualcosa al soggetto possessore, e genera una sofferenza. Se questa sofferenza è ingiusta, violenta e illecita, essa viene punita dall'ordinamento giuridico se denunciata, e genera un diritto al risarcimento. Il diritto protegge i beni economici.

Un particolare tipo di bene è la **moneta**, bene comunemente accettato quale unità di misura del valore, mezzo di scambio e di pagamento. E' *una grandezza economica* potremmo dire, un pilastro, un elemento cardine dell'economia, in senso ampio; tutto infatti può assurgere a terza merce di scambio e di confronto, tutto può divenire o esser moneta per qualcuno. Perciò si dice a un uomo: *qual è il tuo prezzo?*

La fortuna e la particolarità della moneta è che essa è *terza merce convenzionalmente accettata da tutti* (la moneta è, appunto accettata per convenzione da tutti gli operatori del sistema economico). La moneta deve possedere alcune caratteristiche tipiche della sua funzione:

- facile trasferibilità
- conservabilità
- divisibilità
- stabilità di valore
- omogeneità

Nei sistemi contemporanei i metalli preziosi sono stati rimpiazzati dalla *carta-moneta*, costituita da foglietti di carta speciale, filigranata, sui quali sono stampati particolari diciture e figure aventi lo scopo di certificare il valore monetario (ed evitarne l'eventuale falsificazione). L'utilizzo della moneta-merce, infatti, presenta l'inconveniente di richiedere ingenti risorse per la sua produzione; ma sopratutto niente assicura che l'offerta di moneta-merce segua lo sviluppo dell'attività economica.

Il valore della moneta-merce è costituito da un bene avente valore intrinseco pari a quello attribuito dal sistema (valore reale = valore legale): il valore reale del bene e il valore come moneta coincidono. In una moneta d'oro, il valore intrinseco eguaglia il valore legale, o meglio lo eguagliava, in principio, sino alla nascita della discutibile pratica di quello che è stato chiamato ***signoraggio bancario***, consistente nella diminuzione della quantità di metallo nelle monete, mischiate con altro metallo di valore inferiore, con il mantenimento però del valore legale. La moneta nel corso della storia ha acquisito importanza, è un elemento ormai ineliminabile dell'economia; il suo valore reale è diminuito fin quasi allo zero, mentre è rimasto intatto il suo valore simbolico, di rappresentante e terza merce, di garanzia di pagamento e accettazione, di scambio e possibilità di fare affari. Una certezza. Un soldo. Oggi la moneta virtuale assolve alla stessa funzione.

Un particolare tipo di bene, che vale come e più dell'oro, è il nome, il nome e il cognome di ciascuno, in ambito giuridico e sociale, e indirettamente poi anche in ambito commerciale. La reputazione, la dignità, l'onore, la rispettabilità, sono valori propri anche dell'ambito lavorativo. Il rispetto e la dignità generano valore economico, dunque il nome, la ragione sociale, il marchio commerciale, lo stemma di famiglia, la bandiera del casato, sono beni economici complementari e/o strumentali, capaci di dare e

accrescere valore ai beni e al lavoro di qualcuno. Sono dunque beni e valori sociali e giuridici, interessi individuali e collettivi meritevoli di tutela. Da ciò se deduce una terribile conseguenza in materia di pubblicità e marketing: **la pubblicità nutre il marchio**, lo può far crescere a dismisura, esponenzialmente, fino a dimensioni abnormi ed inusitate, se uno dispone di sufficienti fondi economici, e può trasformare un prodotto mediocre in un bene di punta del mercato. Se non interviene il diritto a porre un freno, a nulla valgono le considerazioni di Adam Smith sulla fantomatica *mano invisibile del mercato*, che riaggiusta gli equilibri dopo che le teorie sul libero mercato hanno creato crisi e monopoli; perché la detta mano il tale lavoro lo fa; ma a prezzo di molti disagi per i consociati.

Un terribile esito di ciò, forse distopico ed eccessivamente tragico e visionario, c'è lo offre il mondo del cinema, con il film *Branded – ll marchio di sangue* (2012), con il quale si chiude questa piccola opera tecnica.

Considerazioni finali

Una presa di coscienza definitiva passa imprescindibilmente per un punto; un fatto che ogni essere umano è deve capire di se stesso e della sua natura. Ognuno in natura è fatto per produrre, per fare, per gli altri, per l'altro, in definitiva. In special modo gli animali da branco, in special modo gli animali specializzati o più evoluti sul piano tecnico, in special modo, dunque, le comunità umane organizzate.

La natura evolvendo si specializza sempre più. Questo è un precetto base delle scienze naturali e della biologia, una delle basi che certi ambienti tendono a custodire e non rivelare a tutti, nelle società odierne. Certo, le conquiste morali sono consapevolezze, sono conquiste, dunque in una visione fatalistica esse giungono comunque se devono, nel percorso di ciascuno, ed anzi in tale visione giungono quando debbono, e non prematuramente. Ma e vero altresì che l'umano è animale sociale e politico, che siamo mammiferi; possediamo una vita privata e più ancora una vita intima, interiore, in cui dialoghiamo e bisticciamo con la bestia, lo spirito guerriero; ma in famiglia come in società l'unione fa la forza, e le competenze si condividono. La società è cooperativa piuttosto che competitiva. La sfida con la vita, la paura, la morte, la natura, è competizione, è scuola infinita.

La natura si specializza. Dunque *ogni creatura primeggia su altre in una specifica attività, e dispone di abilità e caratteristiche*

uniche, in una varietà estrema. Ali, pinne, squame, sensi radar, spruzzi paralizzanti, morsi velenosi, sensori oculari termici. Orbene, tali abilità, laddove utili e tendenzialmente vincenti in singolar tenzone, dunque in amore e in duello, nello scontro e nella vendita, nella singola pratica o trattativa commerciale, sono ancora più utili e vantaggiose se adoperate in cooperazione con altri, e più il numero di essere umani impegnati in coordinazione sale, più la forza lavoro, il valore monetizzabile prodotto dalla sinergia delle forze umane in gioco aumenta esponenzialmente!

Più ancora. L'equazione della cooperatività sinergica rende al meglio quando si innesca un ciclo che può essere attivato solo affrontando scientificamente o filosoficamente la questione, dal punto di vista evolutivo ed etico prima che politico ed economico. Sul piano del benessere psicofisico, è dimostrato che il soggetto ottiene il massimo effetto generale (latente) quando intraprende dapprima un'attività di servizio gratuita, o quando inizia donando, posto che in fondo, le mani sono fatte per produrre qualcosa lavorato da e per l'esterno e per gli altri. L'esempio banalissimo ma splendido è quello del massaggio, della cura, del sostegno, che in oriente costituisce pratica terapeutica tramandata di famiglia in famiglia: le mie mani sono fatte per fare qualcosa, per fare del bene, *un* bene per gli altri o per un altro, per un soggetto destinatario specifico, colui o colei che riceve il massaggio.

.

dp

La potenza del pensiero
muta il destino.
L'uomo semina un pensiero
e raccoglie un'azione,
semina un'azione
e raccoglie un'abitudine,
semina un'abitudine
e raccoglie un carattere,
semina un carattere
e raccoglie un destino.
L'uomo costruisce il suo avvenire
col proprio pensare e agire.
Egli può cambiarlo
perché ne è il vero padrone
(Sivananda Kuppuswamy Sarasvati)